

**COESIONE
ITALIA 21-27**

CALABRIA



Programma Regionale
CALABRIA
FESR FSE+ 2021-2127

**MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO
DELL'AUTORITA' DI GESTIONE**

*Versione 1.0
Giugno 2023*

DOCUMENTI E PROCEDURE DA ELABORARE A SUPPORTO.....	3
ELENCO ACRONIMI.....	4
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO.....	4

1

1	PREMESSA.....	6
2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-27 IN TEMA DI VERIFICHE GESTIONALI	6
3	TIPOLOGIE DI VERIFICHE CONDOTTE DALL’AUTORITA’ DI GESTIONE	9
4	PERSONALE AUTORIZZATO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE	11
5	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	16
5.1	Natura e finalità dell’analisi dei rischi delle operazioni	16
5.2	La valutazione del rischio delle operazioni FESR.	16
5.3	La valutazione del rischio delle operazioni FSE+.....	19
5.4	La valutazione del rischio per i controlli in loco.....	22
6	STRUMENTI PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE: FORMATI DEL CONTROLLO.	23
7	STRUMENTI PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE: CONTENUTI DEL CONTROLLO GESTIONALE.....	25
7.1	CONTROLLO DI APPALTI PUBBLICI	25
7.1.1.	Procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici durante il periodo COVID-19	35
7.1.2.	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023	37
7.1.3.	CONTROLLO DI APPALTI PUBBLICI DI CUI ALLA PRECEDENTE NORMATIVA.	39
7.2	CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO	39
7.3	CONTROLLO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	41
7.4	CONTROLLO DEL REQUISITO DI STABILITA’ DELLE OPERAZIONI.....	50
7.5	CONTROLLO DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI – OSC.....	51
7.6	CONTROLLO DI OPERAZIONI DELEGATE AD ORGANISMI INTERMEDI	55
7.7	CONTROLLO DEGLI ASPETTI INERENTI ALLA TRASPARENZA E VISIBILITA’.....	57
8	NORME DI AMMISSIBILITA’ GENERALI DELLA SPESA E NORME DELLO STATO MEMBRO APPLICABILI AL PROGRAMMA	59
9	PROCEDURA GENERALE DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE	62
10	CONTROLLI DI SISTEMA.....	66
11	CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE NELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO.....	66
12	CONTROLLI DI QUALITA’ E VALUTAZIONE DEL LAVORO DI CONTROLLO.....	69
13	REPORTING INFORMATIVO SULL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO	70
14	VERIFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO.....	71

15	VERIFICA DEL FASCICOLO DI PROGETTO	72
16	VERIFICA DEGLI INDICATORI	73

DOCUMENTI E PROCEDURE DA ELABORARE A SUPPORTO

<u>1</u>	Format di dichiarazione assenza conflitto di interesse
<u>2</u>	Format check list PDA
<u>3.1</u>	Format check list Beni/Servizi D. Lgs.163/2006
<u>3.2</u>	Format check list Lavori D. Lgs.163/2006
<u>3.3</u>	Format check list Beni/Servizi D. Lgs.50/2016
<u>3.4</u>	Format check list Lavori D. Lgs.23/2021
<u>3.5</u>	Format check list Beni/Servizi D. Lgs.23/2021
<u>3.5</u>	Format check list FSE+
<u>3.6</u>	Format check list Aiuti
<u>3.7</u>	Format check list Pre-cert FESR
<u>3.8</u>	Format check list Pre-cert FSE+
<u>4</u>	Circolare procedurale controlli in loco
<u>5.A</u>	Format verbale di controllo in loco
<u>5.B</u>	Format notifica controllo in loco
<u>6</u>	Format verbale di campionamento controlli in loco
<u>7</u>	Check -list di controllo OI
<u>8</u>	Procedure di controllo di qualità e valutazione dei controllori
<u>8.A</u>	Format verbale di campionamento dei controlli di qualità
<u>8.B</u>	Format check list per la verifica della qualità del lavoro di controllo
<u>8.C</u>	Format scheda di monitoraggio del controllore
<u>9</u>	Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione
<u>10</u>	Modello per la valorizzazione dei rischi
<u>11.A</u>	Metodologia di campionamento di singole transazioni
<u>11.B</u>	Format verbale di campionamento di singole transazioni
<u>11.C</u>	Metodologia di campionamento di singole transazioni – appendice 2 – modello estrazione e proiezione
<u>11.D</u>	Metodologia di campionamento di singole transazioni – appendice 3 – strumento di estrazione casuale

<u>11.E</u>	Format nota sugli esiti delle verifiche campionarie
<u>12</u> <u>IND1</u>	Format check list Desk per la verifica degli indicatori
<u>12</u> <u>IND2</u>	Format check list Pre-cert per la verifica degli indicatori
<u>13</u>	Format check list per la verifica degli Strumenti Finanziari
<u>14</u>	Format verbale testing check list

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

	Descrizione della revisione	Data Emissione
1.0	Versione originaria da Si.Ge.Co. approvato	30/06/2023

ELENCO ACRONIMI

UE	Unione Europea
CE	Commissione Europea
Fondi	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
FESR	Fondo Europeo Sviluppo Regionale
FSE +	Fondo Sociale Europeo Plus
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
PR	Programma Regionale
SiGeCo	Sistema di Gestione e Controllo
CdS	Comitato di Sorveglianza
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdF	Accordo di Finanziamento
RdA	Responsabile di azione
UC	Unità di Controllo
AT	Assistenza Tecnica al Settore 3 del Dipartimento 5
AU	Autorità Urbana
RF	Regolamento (UE, EURATOM) N. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

RDC	Regolamento (UE) N. 1060/2021 recante Disposizioni Comuni sui Fondi
RD	Regolamento Delegato
RE	Regolamento di Esecuzione
COLAF	Comitato per la Lotta contro le Frodi Comunitarie
OLAF	European Commission – European Anti – Fraud Office Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode
EGESIF	Expert Group on European Structural and Investment Funds Gruppo di esperti della Commissione Europea sui Fondi SIE
COCOF	Comitato di Coordinamento dei Fondi
DG	Direzione Generale
PRA	Piano di Rafforzamento Amministrativo
BF	Beneficiario
SF	Strumenti Finanziari
DGR	Delibera di Giunta Regionale
DD	Determina Dirigenziale
DR	Domanda di Rimborso del Beneficiario
OSC	Opzioni semplificate in materia di Costi
UCS	Unità di Costo Standard

1 PREMESSA

Il presente manuale nasce con l'intento di fornire un supporto operativo ai responsabili della realizzazione delle verifiche di gestione, coordinati dall'Autorità di Gestione attraverso il Settore 3 "Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi" del Dipartimento n.5 Programmazione Unitaria della Regione Calabria, come da modifica della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 113/2020, conformemente a quanto descritto nella Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PR Calabria FESR FSE+ 2021-27, segnatamente al paragrafo 2.1.2.2.

Il sistema regionale dei controlli gestionali, delineato originariamente secondo le impostazioni organizzative originariamente previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.130 del 22.4.2013 e sviluppato nel corso della programmazione 2014-20, è stato rivisto e aggiornato in modo da garantire la conformità del sistema delle verifiche di gestione al nuovo dettato previsto dall'articolo 74 del Regolamento UE n. 1060/2021. Il presente Manuale risulta pertanto funzionale a garantire sia l'adozione di una metodologia univoca e trasparente per lo svolgimento delle verifiche previste dal suddetto articolo – paragrafi 1,2,3 - sia la definizione chiara di ruoli, attività e responsabilità in tema di controlli di competenza dell'Autorità di Gestione.

Nella redazione del presente documento, si è tenuto conto dei requisiti previsti per le verifiche di gestione all'Allegato XI del Regolamento UE n. 1060/2021 ponendo, quindi, particolare attenzione:

- all'individuazione puntuale sia dei soggetti sia dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli di competenza dell'Autorità di Gestione;
- alla metodologia da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di controllo con specifico riferimento all'analisi dei rischi posta a base delle verifiche di gestione ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 74 del Regolamento UE n. 1060/2021;
- al rispetto delle norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al Programma Operativo;
- all'integrazione con le procedure previste per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguato;
- al corretto utilizzo delle informazioni scaturite dal sistema antifrode;
- alla necessità di fornire le garanzie richieste per la redazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'Allegato XIII del Regolamento UE n. 1060/2021;
- alla segnalazione delle irregolarità (frodi comprese) e del relativo seguito ad esse dato, per la registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese;
- all'utilizzo integrato degli strumenti operativi messi a disposizione ed alla loro implementazione, condivisa in base all'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020.

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 2021-27 IN TEMA DI VERIFICHE GESTIONALI

Il quadro normativo comunitario, riferito alle attività di controllo gestionale per il periodo di programmazione 2021-2027, trova la base giuridica nei seguenti Regolamenti:

NORMATIVA COMUNITARIA
Trattato sull'Unione Europea (TUE) e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 ottobre 2012.
Accordo di Partenariato (AdP) 2021/2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 15 luglio 2022.
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale.
Reg. (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione.
Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU).
Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano RE Power EU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE
Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE.
Comunicazione della Commissione (UE), Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/C 131 I/01).
Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
Reg. (UE) 972/2020 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativamente alla sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
Reg. (UE) 1140/2019 che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli Strumenti Finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione
Reg. (UE) n. 1076/2016 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Reg. (UE) n. 1974/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Reg. (UE) n. 1516/2015 del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Reg. (UE) n. 1970/2015 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
Decisione della Commissione C(2013) del 19.12.2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

La Commissione europea, al fine di disciplinare in modo più puntuale l'organizzazione e il ruolo dei controlli e degli audit ai diversi livelli, ha emanato, in attuazione dei Regolamenti sopra citati, le seguenti linee guida e note orientative.

LINEE GUIDA E NOTE ORIENTATIVE COMUNITARIE
Methodological note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member State Update 2021-27 programming period – documento reso disponibile nei TM del 7 dicembre 2021, 1° aprile e 10 giugno 2022 e Osservazioni delle Autorità di Audit a seguito della riunione tecnica del 7 dicembre 2021 e del 1 aprile 2022.
Verbale EGESIF_21-0026-00 del 04/10/2021 relativo a 51st Meeting of the EXPERT GROUP on ESIF (EGESIF), 22 June 2021 con Allegato (domande e risposte).
“Guida ai metodi di campionamento per le Autorità di Audit Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020”, Nota EGESIF_16-0014-01 del 20 gennaio 2017
“Linee guida per gli Stati membri sulla Strategia di audit. Periodo di programmazione 2014 – 2020”, Nota EGESIF n. 14-0011-02 final del 27 agosto 2015
“Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che le autorità di audit sono tenute a comunicare e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di determinare e comunicare tassi di errore totale residuo affidabili”, EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018
“Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili”, EGESIF 15-0017-04 del 03.12.2018
“Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)” EGESIF 15-0010-01 del 18.05.2015
“Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione”, EGESIF 14-0013 final del 18.12.14
“Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri”, EGESIF 14-0010 final del 18.12.14
“Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”, EGESIF 14-0021-00 del 16.06.2014
“Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione”, EGESIF 14-0012-02 final del 17.09.2015
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER PROFESSIONISTI su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi SIE – febbraio 2018
“Linee guida per gli Stati membri sull’elaborazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale”, EGESIF 15-0008-05 del 03/12/2018
“Linee Guida per gli Stati membri sull’Audit dei Conti”, EGESIF 15-0016-04 del 17.09.2018
“Linee Guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull’esame e sull’accettazione dei conti ” EGESIF 15-0018-04 del 03.12.2018
“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari”, EGESIF 14-0017 del 06.10.2014
“Updated guidance on treatment of errors disclosed in the Annual Control Reports”, EGESIF 15-0007 del 09/10/2015
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863)
Comunicazione della Commissione – C/2020/2215 – Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
Comunicazione della Commissione – C/2020/3156 – Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Comunicazione della Commissione – C/2020/4509 – Terza Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Audit Methodology for auditing financial instruments in the period 2014-20 [Ref. Ares(2019)5287360 - 19/08/2019]

In conformità ai Regolamenti e agli orientamenti comunitari, il quadro normativo nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020 trova la base giuridica nei seguenti riferimenti.

NORMATIVA NAZIONALE
Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con la Legge n. 120 del 11 settembre 2020
Decreto Legge, n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020
Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, co 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
Decreto Legislativo 19 maggio 2020 n.34 "Decreto rilancio" convertito in Legge 17 luglio 2020 n.77

3 TIPOLOGIE DI VERIFICHE CONDOTTE DALL'AUTORITA' DI GESTIONE

A norma del Regolamento UE n.1060/2021 l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione ed attuazione dei programmi operativi conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed è

tenuta a:

- garantire che la selezione delle operazioni sia effettuata in conformità all'art.73 del Regolamento UE n.1060/2021 (ad eccezione delle operazioni di cui all'art.33 par.3, let. d);
- supervisionare gli Organismi Intermedi come previsto dall'art.72, par.1 let. d) del Regolamento UE n.1060/2021;
- registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità all'Allegato XVII del Regolamento UE n.1060/2021 e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti,
- confermare che le spese registrate nei conti siano legittime e regolari, così come disposto dall'art.74, par. 1, let. e) del Regolamento UE n.1060/2021;
- prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, secondo quanto previsto dall'art.74, par.1, let. d) del Regolamento UE n.1060/2021;
- garantire una pista di controllo adeguata, così come richiesto dal requisito n.5 dell'Allegato XI al Regolamento UE n.1060/2021;
- istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, così come disposto dall'art.74, par. 1, let. c) del Regolamento UE n.1060/2021;
- elaborare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera f) in conformità all'Allegato XVIII del Regolamento UE n.1060/2021.

Inoltre, l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art.74 - paragrafo 1 del Regolamento UE n.1060/2021 pone in essere verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme:

- al diritto applicabile (che ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento (UE) n.1060/2021 è rappresentato dal diritto applicabile dell'Unione ed al diritto nazionale relativo alla sua applicazione);
- al Programma (cioè al PR Calabria 2021-27);
- alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Mediante l'esecuzione delle verifiche di gestione l'Autorità di gestione controlla, ai sensi dei punti i) e ii) del succitato art.74:

- per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, par. 1, let. a) che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
- per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, par.1, lett. b) c) d) che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.

Le verifiche di gestione accertano, inoltre, che ciascun beneficiario, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento, così come previsto dall'articolo 74, par. 1 let. b) del Regolamento UE n.1060/2021. Tale termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'Autorità di Gestione di stabilire se l'importo è dovuto.

Le verifiche dell'Autorità di Gestione sono effettuate, ai sensi dell'art.74 - paragrafo 2 – 2° capoverso del Regolamento UE n.1016/2021, mediante 2 tipologie di controlli:

- verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- verifiche in loco, cioè condotte sul luogo di attuazione, dell'operazione.

Entrambe le tipologie di verifica, amministrative ed in loco, sempre ai sensi dell'art.74 – par.2 del Regolamento UE n.1016/2021:

- sono espletate e concluse prima della presentazione dei conti, in conformità a quanto stabilito

dall'articolo 98 del Regolamento UE n.1016/2021;

- sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Secondo quanto previsto dal 62° “considerando” del Regolamento UE n.1016/2021, la modalità di valutazione dei rischi, che è riportata nel presente Manuale, tiene conto in modo proporzionale dell'ammontare del sostegno pubblico relativo alle operazioni (portata dell'operazione), del numero, della tipologia e del contenuto delle operazioni attuate nonché del livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e di audit, e del rischio proprio dei beneficiari.

Vengono infine condotti dall'Autorità di Gestione, *a latere* delle verifiche di gestione:

- controlli su base campionaria, aventi lo scopo di verificare il corretto espletamento in termini qualitativi del lavoro di controllo svolto (cfr par. 13 “Controlli di qualità e Valutazione del lavoro di controllo”);
- controlli aventi lo scopo di analizzare parti/elementi del sistema di gestione e controllo allo scopo di verificarne la funzionalità (cfr par. 11 “Controlli di sistema”).

4 PERSONALE AUTORIZZATO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE

L'organizzazione e la gestione, nonché l'esecuzione delle verifiche di gestione, è di tipo centralizzato ed è posta in capo al Settore 3 del Dipartimento Programmazione Unitaria¹, i cui procedimenti amministrativi di competenza, con relative articolazioni organizzative², sono di seguito riportati:

- Gestione dei Sistemi Locali di Monitoraggio, attraverso la manutenzione ordinaria e l'aggiornamento degli stessi
- Gestione delle procedure per l'invio telematico dei dati verso i Sistemi Esterni quali BDU/IGRUE e SFC

¹ DGR n.113 del 29 maggio 2020 e DGR n. 122 del 11 giugno 2020 DGR 204 DEL 30 maggio 2022

² DDG n. 3326 del 18 marzo 2019 – DDG 6520 del 17 giugno 2022

- Assistenza tecnica agli utenti abilitati all'utilizzo del Sistema informativo SIURP e assistenza amministrativa in tema di monitoraggio
- Coordinamento delle attività di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori
- Monitoraggio procedurale e finanziario dei Programmi (POR, PAC, FSC etc.), verifica della qualità e della consistenza dei dati presenti sul sistema di Monitoraggio
- Gestione ed Aggiornamento degli applicativi necessari per il monitoraggio della spesa per assicurare il rispetto del patto di stabilità
- Controllo di qualità delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi Prioritari e per l'informazione al pubblico
- Coordinamento delle attività di controllo di primo livello sulle operazioni finanziate dai POR
- Flusso 'Gestione Proposte': attivazione, assegnazione, validazione controlli di primo livello; - Controllo di qualità sulle verifiche 'desk' e di spesa
- Coordinamento e gestione dell'assistenza tecnica alle attività di controllo di primo livello
- Rapporti con gli Organismi Intermedi in materia di controlli
- Rapporti con l'Avvocatura regionale, AdA, Corte dei conti, Corte dei conti UE, Agenzia per la coesione territoriale, MEF-IGRUE, DG REGIO (Audit FESR/FSE+)
- Controlli sulle procedure di attivazione delle operazioni
- Controlli di primo livello (documentale e di spesa) sul totale delle operazioni finanziate (POR FESR-FSE+, PAC o di quelle utilizzate per progetti prima fase provenienti da PAC o PSC, in raccordo con i Dipartimenti competenti) segnalazione irregolarità
- Validazione dei controlli chiusi
- Monitoraggio dell'andamento dei controlli ai fini della certificazione della spesa e raggiungimento dei target
- Rapporti con AdA in materia di controlli (controdeduzioni, follow-up, audit system)
- Redazione di rapporti periodici sull'andamento e sugli esiti dei controlli di primo livello
- Supporto operativo ai Responsabili degli Assi Prioritari, dei Settori di Intervento, delle Linee di intervento e ai Beneficiari per la definizione, l'aggiornamento e l'applicazione delle Piste di Controllo, l'utilizzazione del "Fascicolo di Progetto"
- Realizzazione di controlli di sistema sui beneficiari per verificare l'adeguatezza e la correttezza dei controlli (applicazione delle piste di controllo, tenuta del "Fascicolo di Progetto")
- Rapporti con AdC per la pre-certificazione della spesa controllata
- Attività di gestione amministrativa del Settore
- Gestione delle irregolarità segnalate:
 - istruttoria irregolarità e definizione dei casi di applicabilità OLAF; comunicazione OLAF tramite piattaforma comune (IMS)
 - Coordinamento dell'assistenza tecnica dedicata ad irregolarità e casi OLAF
 - Gestione e follow-up dei procedimenti amministrativi inerenti i casi comunicati all'OLAF
 - Gestione e coordinamento delle attività previste dal protocollo d'intesa con la guardia di finanza-Contenzioso
 - Rapporti con AdC e monitoraggio revoche, ritiri, recuperi
 - Rapporti con AdA per irregolarità e OLAF
 - Procedimenti giudiziari inerenti operazioni finanziate
 - Rapporti con le amministrazioni centrali e con le competenti Direzioni Generali della Commissione Europea
- Predisposizione della sintesi finale di cui di cui al Reg UE 1303/2013 per il POR 14/20 e al reg.

1060/2021 (per il PR 2021/2027 si veda documento equivalente di cui all'apposito paragrafo del presente Manuale) relativa alla dichiarazione di affidabilità e al riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o in programma;

- Implementazione Misure Antifrode e di Gestione del rischio
- Elaborazione e stesura dei documenti descrittivi dei Sistemi di gestione e controllo dei PO e relativi documenti attuativi
- Implementazione dei Sistemi di Gestione e Controllo, mediante circolari, note esplicative, *help-desk*, diffusione di manuali, format e *check-list* e relativi aggiornamenti
- Monitoraggio circolari emanate da AdG inerenti i Sistemi di Gestione e Controllo
- Rapporti con AdA, istituzioni nazionali ed europee inerenti le tematiche di competenza.

Unità Operative:

- UO.3.1. Sistemi informativi e Monitoraggio Strategico Programmi e Progetti
- UO 3.2 Coordinamento attività di Controllo
- UO 3.3 Controlli di Primo Livello PSC, PAC; POR 2014-2020; PO 2021/2027
- UO 3.4 Gestione delle irregolarità
- UO 3.5. Implementazione del sistema di gestione e controllo.

L'attività di esecuzione dei controlli di gestione ex art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 sui progetti del Programma viene attribuita alle seguenti figure professionali:

TITOLO	SELEZIONE
UNITA' DI CONTROLLO	PERSONALE REGIONALE ASSEGNATO ALLA FUNZIONE DI UDC SECONDO LE NORME DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONALE VIGENTE.
REVISORI LEGALI	REVISORI LEGALI INDIVIDUATI DAL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA
CONTROLLORI ASSISTENZA TECNICA	ESPERTI DEL GRUPPO DI LAVORO DELLA SOCIETA' DI ASSISTENZA TECNICA AI CONTROLLI INDIVIDUATA MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

Le Unità di Controllo sono individuate, previo espletamento di apposita manifestazione di interesse, tra i dipendenti regionali a cui è stata assegnata una posizione organizzativa all'interno dei singoli dipartimenti.

I Revisori Legali sono selezionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per due differenti tipologie di profili professionali:

- Profilo Senior a cui affidare il compito di coordinamento dei revisori middle e, principalmente, di controllo delle procedure di attivazione delle singole operazioni;
- Profilo Middle a cui affidare, principalmente, il compito dei controlli delle singole operazioni

La società di Assistenza Tecnica è individuata mediante procedura di evidenza pubblica.

Ciascun controllore, indipendentemente dal titolo di controllo, per effettuare le verifiche deve preventivamente essere abilitato sul sistema informativo regionale SIURP mediante password di accesso al sistema. La sezione del sistema informativo regionale su cui hanno operatività gli addetti ai controlli è denominata "MONITORAGGIO CONTROLLI".

Le tipologie di verifiche illustrate nel paragrafo 3 del presente Manuale non sono effettuate da tutte le

figure professionali individuate precedentemente. In particolare:

- i Revisori Middle effettuano i controlli sulle singole operazioni e sulle domande di rimborso;
- i Revisori Senior sono impegnati, prevalentemente, nei controlli sulle procedure di attivazione e sui controlli di qualità dei controlli effettuati;
- le Unità di Controllo effettuano i controlli di seguito specificati;
- la Società di Assistenza Tecnica è di supporto tecnico nell'organizzazione del sistema di controllo, all'aggiornamento degli strumenti e delle metodologie di controllo nonché nell'effettuazione dei controlli di particolare complessità; alla stessa potranno, inoltre, essere affidate direttamente attività di controllo sulle diverse tipologie di cui al paragrafo 4 sulla base di esigenze di ufficio valutate dal Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi.

Allo scopo di garantire assenza di conflitto di interesse il controllore incaricato della verifica di gestione, sia essa di tipo amministrativo che in loco, provvede alla redazione della apposita dichiarazione presente sul sistema informativo regionale (**ALLEGATO 1**). Il mancato inserimento nel sistema della dichiarazione sottoscritta costituisce elemento bloccante non consentendo la presa in carico del controllo e, pertanto, l'avvio dello svolgimento dello stesso. La dichiarazione deve essere compilata sempre, indipendentemente dalla natura del controllore (Revisore, Unità di controllo o componente dell'Assistenza Tecnica).

Le dichiarazioni rese dai controllori sono oggetto di uno specifico controllo di veridicità. Tale controllo viene effettuato dal Settore 3 “Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi” secondo le modalità riportate nell'apposito disciplinare approvato con DD n. 7909/2018.

Con riferimento alle verifiche di gestione affidate a revisori legali si rappresenta che in parziale analogia con quanto operato sul POR Calabria FESR_FSE 2014/20, il Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi, al fine di mappare la procedura di assegnazione dei controlli, procede secondo i seguenti step operativi:

- Ripartizione delle attività di coordinamento dei controlli di primo livello ai Coordinatori contrattualizzati per singola Azione del PR Calabria 21/27 secondo un criterio di valutazione del peso finanziario delle singole azioni e di omogeneità di materia tra le azioni.
- Profilazione dei revisori contrattualizzati sulla base di un apposito questionario e delle risultanze dei controlli di qualità.
- Elaborazione di ipotesi di ripartizione dei Revisori legali per Coordinatore. L'ipotesi è approntata tenendo conto delle risultanze di questionari, delle esigenze d'ufficio e delle materie di lavoro afferenti le singole azioni del PR Calabria 21/27.
- Riunione operativa sulla proposta di ripartizione.
- Consolidamento della ripartizione e costituzione dei gruppi di lavoro.

Così procedendo, pertanto, sono istituiti gli ambiti di competenza specifica sul FSE+ e sul FESR del PR Calabria 21/27.

Per garantire una adeguata separazione delle funzioni, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art.74, par. 3, del Reg. UE n. 1060/2021, le verifiche di gestione che hanno ad oggetto:

- le operazioni finanziate con le risorse delle Azioni gestite dai Settori del Dipartimento Programmazione Unitaria, all'interno del quale è incardinata l'AG del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027, sono espletate dal Settore 3 “Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi” del Dipartimento medesimo per il tramite delle Unità di controllo incardinate presso il medesimo Settore o tramite i revisori legali selezionati a mezzo di procedura di evidenza pubblica.
- le operazioni finanziate con le risorse delle Azioni gestite dal Settore 3 “Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi” sono espletate dalle Unità di Controllo collocate presso il Dipartimento “Economia e Finanze” ovvero “Infrastrutture, Lavori Pubblici”, “Territorio e

Tutela dell’Ambiente” e “Transizione Digitale e Attività Strategiche”. Tali unità di controllo possono anche espletare controlli di primo livello su operazioni diverse da quelle di competenza del Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi, con particolare riferimento a quelle rientranti nel dipartimento di appartenenza.

È da precisare infine che attraverso la UO 3.2 Coordinamento attività di Controllo, tutte le verifiche effettuate e registrate sul sistema informativo, vengono sempre validate dopo un esame da parte del suddetto Ufficio.

Le competenze del personale autorizzato all’effettuazione delle verifiche di gestione sono costantemente potenziate a seguito di corsi di formazione organizzativi dalla Regione Calabria nell’ambito del Piano annuale di Formazione, al quale possono partecipare, in qualità di uditori, anche i revisori legali middle o senior, nonché attraverso incontri informativi/formativi previsti dal Protocollo d’Intesa tra Regione Calabria e il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza (art. 4), sottoscritto in data 28.06.2018³. Gli incontri hanno ad oggetto:

- le modalità di accesso e di utilizzo delle banche dati relative ai progetti cofinanziati dal PR Calabria FESR-FSE+ e dal PSR FEASR
- i provvedimenti di concessione di sovvenzione e/o appalti relativi alle erogazioni di contributi (a tal fine è prevista la trasmissione di informazioni da parte della Guardia di Finanza in modo da procedere a rettifiche/recuperi nel caso di beneficiari destinatari di procedimenti giudiziari);
- lo scambio di conoscenze in relazione alle frodi tentate o accertate a carico dei fondi europei con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione⁴.

³ Sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa ³ è stato abilitato l’accesso diretto al sistema informativo regionale SIURP alle unità della Guardia di Finanza

5 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

5.1 NATURA E FINALITÀ DELL'ANALISI DEI RISCHI DELLE OPERAZIONI

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 74 – paragrafo 2 – del Regolamento UE n.1060/2021 il Settore 3 del Dipartimento Programmazione Unitaria procede allo sviluppo di una analisi finalizzata a valutare le operazioni del Programma in termini di rischio allo scopo di selezionare per il controllo amministrativo ed in loco le domande di rimborso che presentano maggiore probabilità di incorrere in irregolarità e conseguenti perdite finanziarie.

La finalità di tale selezione è di pervenire ad una diminuzione dell'onere amministrativo sia per i beneficiari che per l'AG. Deve tuttavia essere evidenziato che tali vantaggi non possono essere conseguiti aumentando la rischiosità dell'universo di spesa oggetto di campionamento da parte dell'Autorità di Audit. Pertanto, anche in ragione di quanto previsto dal 56° “Considerando” del Regolamento UE n.1060/2021, l'applicazione della nuova modalità di gestione delle attività di controllo avverrà in maniera **prudenziale e graduale**.

La valutazione delle operazioni in termini di rischio viene effettuata, secondo quanto previsto dal documento CPRE_23_0005-00, in termini formali e sistematici: ogni operazione del Programma viene cioè valutata in termini di rischio e tale valutazione viene attribuita in seguito ad una analisi formalizzata secondo le indicazioni contenute nel presente Manuale.

Dal punto di vista temporale **la valutazione del rischio viene effettuata nel momento stesso in cui è conclusa la fase di selezione delle operazioni**⁵; la valutazione avviene quindi in via continuativa avendo luogo nel momento di ogni chiusura di ciascuna procedura di selezione del Programma che porti alla definizione di una operazione determinandone le caratteristiche salienti (individuazione del beneficiario, importo ammesso, tempistica prevista, ecc.). In tale ambito si provvede pertanto alla attribuzione dei fattori di rischio a ciascuna operazione.

Operativamente l'analisi dei rischi viene condotta associando ad ogni progetto un grado di rischio associato alla *Operazione* ed un grado di rischio associato al *Beneficiario* titolare dell'operazione.

Viene inoltre preso in considerazione, in via indiretta, il rischio di controllo che viene valutato sulla base dei risultati scaturiti in sede di verifica dagli esiti dei controlli effettuati dell'Autorità di Audit. In considerazione della diversità delle procedure e dell'articolazione operativa dei progetti FESR rispetto a quelli FSE+, la valutazione di rischio delle relative operazioni avviene secondo criteri diversi, il contenuto dei quali è oggetto rispettivamente dei paragrafi 5.2 e punto 5.3 del presente Manuale.

Al termine della valutazione, per ogni procedura di selezione, tutte le operazioni afferenti alla procedura saranno contraddistinte da un grado di rischiosità ALTO, MEDIO, BASSO o MINIMO.

5.2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE OPERAZIONI FESR.

⁵ Tale tempistica è conforme alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea nel “Mgt_verifications_MA_AA-Q&A”.

Nel caso delle operazioni FESR i criteri valutativi che determinano il grado di rischio associato alla *Operazione* sono diversi, a seconda che l'operazione comporti un appalto pubblico o un aiuto⁶, per come riportato nelle Tabelle Fattori di Rischio Operazione FESR. Ciascun criterio viene valutato in alto, medio o basso a seconda del valore assunto dai parametri riportati in tabella, pesati opportunamente con le percentuali stabilite nella seconda colonna. Nel calcolo il rischio basso vale 0, il rischio medio vale 0,5 ed il rischio alto vale 1.

Fattori di Rischio Operazione FESR [appalto pubblico]

		0 RISCHIO BASSO	0,5 RISCHIO MEDIO	1 RISCHIO ALTO
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE [I]	35%	$I \leq \text{€ } 40.000,00$	$\text{€ } 40.000 < I \leq \text{€ } 150.000$	$I > \text{€ } 150.000$
TASSO DI ERRORE MEDIO 2021-27 RILEVATO SU OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA ⁷ [E]	25%	$E < 1\%$	$1\% < E \leq 2\%$	$E > 2\%$
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO [A]	20%	[Appalti Affidamento Diretto]	[Appalti Procedura Ristretta]	[Appalti Procedura Aperta]
LIVELLI ATTUATIVI DELLA PROCEDURA [M]	10%	L=2	L=3	L > 3
DIMENSIONE TEMPORALE DELLE OPERAZIONI COSTITUENTI LA PROCEDURA [T]	10%	OPERAZIONI NATIVE PR	OPERAZIONI NATIVE PR SELEZIONATE NELL'ULTIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE	OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PIU' PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI NON NATIVE PR O INIZIATE PRIMA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Per quanto inerente al fattore di rischio "tasso di errore medio procedura", in attesa dei primi controlli espletati dall'Autorità di Audit sulla procedura o su procedure analoghe, esso assumerà la configurazione ALTO.

Il rischio di operazione finale [appalto] viene valutato sulla base della seguente tabella:

RISCHIO BASSO	$0 \leq \text{VALORE} < 0,2$
RISCHIO MEDIO	$0,2 \leq \text{VALORE} < 0,6$
RISCHIO ALTO	$0,6 \leq \text{VALORE} \leq 1$

⁶ Non si vuole, con tale suddivisione, omettere il fatto che talune operazioni che comportano esperimento di appalto pubblico possano comportare la presenza di un aiuto di stato (SIEG, Infrastrutture sportive, ecc.) che, come tale, sarà oggetto di controllo.

⁷ Il parametro è relativo al tasso di errore rilevato sulle operazioni dell'Autorità di Audit. In assenza il valore di rischio attribuito è sempre ALTO.

Fattori di Rischio Operazione FESR [aiuto]

		0 RISCHIO BASSO	0,5 RISCHIO MEDIO	1 RISCHIO ALTO
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE [I]	25%	$I < € 40.000,00$	$€ 40.000 < I < € 150.000$	$I > € 150.000$
TASSO DI ERRORE MEDIO 2021-27 RILEVATO SU OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA [E]	15%	$E < 1\%$	$1\% < E < 2\%$	$E > 2\%$
LIVELLI ATTUATIVI DELLA PROCEDURA [M]	15%	L=2	L=3	L < 3
DIMENSIONE TEMPORALE DELLE OPERAZIONI COSTITUENTI LA PROCEDURA [T]	15%	OPERAZIONI NATIVE POR	OPERAZIONI NATIVE POR SELEZIONATE NELL'ULTIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE	OPERAZIONI CHE COINVOLGONO PIU' PROGRAMMAZIONI OPERAZIONI NON NATIVE POR INIZIATE PRIMA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
STRUTTURA DI COSTO [C]	15%	COSTI REALI	OSC STABILITI A LIVELLO NAZIONALE O UNIONALE	OSC STABILITI A LIVELLO DI PROGRAMMA REGIONALE
LIVELLO DI INNOVATIVITA' DEI PROGETTI A LIVELLO DI OUTPUT O DI GESTIONE	15%	TIPOLOGIA PROGETTUALE GIA' PRESENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA PROGETTUALE CHE PRESENTA MODIFICHE RILEVANTI RISPETTO ALLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE	TIPOLOGIA PROGETTUALE INNOVATIVA NON PRESENTE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE

Per quanto inerente al fattore di rischio “tasso di errore medio procedura”, in attesa dei primi controlli espletati dall’Autorità di Audit sulla procedura o su procedure analoghe, esso assumerà la configurazione ALTO.

Il rischio di operazione finale [aiuto] viene valutato sulla base della seguente tabella:

RISCHIO BASSO	$0 \leq \text{VALORE} < 0,2$
RISCHIO MEDIO	$0,2 \leq \text{VALORE} < 0,6$
RISCHIO ALTO	$0,6 \leq \text{VALORE} \leq 1$

In entrambi i casi (appalto o aiuto) la rischiosità del *Beneficiario* titolare dell’operazione sarà determinata estrapolando dal sistema informativo ARACHNE il punteggio complessivo di rischiosità, combinato con la natura giuridica del beneficiario, secondo la seguente tabella:

		PUBBLICO	PRIVATO	PUBBLICO RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE ⁸
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DA ARACHNE [P]	P ≤ 20	BASSO	MEDIO	ALTO
	20 < P ≤ 35	MEDIO	ALTO	ALTO
	P > 35	ALTO	ALTO	ALTO

La rischiosità complessiva del progetto viene ottenuta considerando la combinazione del rischio a livello di **Operazione** e a livello di **Beneficiario** secondo le seguenti combinazioni, rappresentate nelle tabelle seguenti:

		RISCHIO BENEFICIARIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
RISCHIO OPERAZIONE	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO
	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO

RISCHIO OPERAZIONE	RISCHIO BENEFICIARIO	RISCHIO COMPLESSIVO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

Quando il rischio complessivo risulta BASSO come combinazione di un rischio operazione BASSO e di rischio beneficiario BASSO il rischio viene convenzionalmente definito come rischio MINIMO

5.3 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE OPERAZIONI FSE+

Nel caso delle operazioni FSE+ i criteri valutativi che determinano il grado di rischio associato alla *Operazione* sono:

⁸ Il riferimento è all'elenco degli enti pubblici sciolti per mafia di cui all'elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno.

- la tipologia di procedura gestionale.
- l'importo finanziario dell'operazione.
- tasso di errore medio rilevato dall'audit 2021-27 sulla procedura.

Per quanto inerente al grado di rischio associato alla tipologia di procedura gestionale è stata condotta una analisi delle irregolarità sulle principali tipologie di procedure finanziate nel corso della programmazione 2014-20 dal POR Calabria, esaminando in particolare le irregolarità e le criticità che sono state segnalate sia dall'Autorità di Audit, dai controlli di 1° livello e dalla Commissione Europea⁹. Si è pertanto ritenuto di valutare la rischiosità delle diverse procedure gestionali del FSE+ secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Rischio FSE+ [procedura di gestione]

1 FSE+	ALTA FORMAZIONE [TITOLARITA'] MASTER	MEDIO (0,5)
2 FSE+	ALTA FORMAZIONE [REGIA] BORSE DI DOTTORATO	BASSO (0)
3 FSE+	CORSI DI FORMAZIONE	MEDIO (0,5)
4 FSE+	PROGETTI INTEGRATI EXTRACURRICULARI	MEDIO (0,5)
5 FSE+	TIROCINI CON ACCOMPAGNAMENTO [GARANZIA GIOVANI]	ALTO (1)
6 FSE+	TIROCINI /DOTE LAVORO	BASSO (0)
7 FSE+	ALTRI TIROCINI	ALTO (1)
8 FSE+	AUTOIMPIEGO	BASSO (0)
9 FSE+	AIUTI ALL'OCCUPAZIONE	ALTO (1)
10 FSE+	SERVIZI PER IL LAVORO	ALTO (1)
11 FSE+	PROGETTI TEMATICI	ALTO (1)
12 FSE+	STRUMENTI FINANZIARI FSE+	MEDIO (0,5)
13 FSE+	ALTRE PROCEDURE DA FSE 2014-20	MEDIO (0,5)
14 FSE+	ALTRE EVENTUALI PROCEDURE DI NUOVA CONFIGURAZIONE NELL'AMBITO DEL FSE+	ALTO (1)

La tabella del rischio di procedura FSE+ non deve essere intesa come un elemento definitivo dell'analisi di rischio bensì come un fattore di valutazione in progress che necessita sia di integrazioni in termini di una più appropriata definizione delle procedure.

Fattori di Rischio Operazione FSE+

⁹ Ci si riferisce agli audit condotti dalla Commissione Europea sul FSE [EMPG214IT0255] [EMPG214IT0760].

		0 RISCHIO BASSO	0,5 RISCHIO MEDIO	1 RISCHIO ALTO
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE [I]	25%	$I \leq \text{€ } 20.000,00$	$\text{€ } 20.000 < I \leq \text{€ } 150.000$	$I > \text{€ } 150.000$
TASSO DI ERRORE MEDIO 2021-27 RILEVATO SU OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA [E]	25%	$E < 1\%$	$1\% < E < 2\%$	$E > 2\%$
RISCHIO DI PROCEDURA [M]	50%	VEDI TABELLA PROCEDURE	VEDI TABELLA PROCEDURE	VEDI TABELLA PROCEDURE

Anche nel caso del FSE+ come per il FESR la rischiosità del *Beneficiario* titolare dell'operazione sarà determinata estrapolando dal sistema informativo ARACHNE il punteggio complessivo di rischiosità, combinato con la natura giuridica del beneficiario, secondo la seguente tabella:

		PUBBLICO	PRIVATO	PUBBLICO RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE ¹⁰
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DA ARACHNE [P]	$P \leq 20$	BASSO	MEDIO	ALTO
	$20 < P \leq 35$	MEDIO	ALTO	ALTO
	$P > 35$	ALTO	ALTO	ALTO

Analogamente al FESR: la rischiosità complessiva del progetto viene ottenuta considerando la combinazione del rischio a livello di **Operazione** e a livello di **Beneficiario** secondo le seguenti combinazioni, rappresentate nelle tabelle seguenti:

		RISCHIO BENEFICIARIO		
		ALTO	MEDIO	BASSO
RISCHIO OPERAZIONE	ALTO			

¹⁰ Il riferimento è all'elenco degli enti pubblici sciolti per mafia di cui all'elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno.

	MEDIO	Red	Yellow	Green
	BASSO	Yellow	Green	Green

RISCHIO OPERAZIONE	RISCHIO BENEFICIARIO	RISCHIO COMPLESSIVO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

Analogamente al FESR: per i progetti del FSE+ quando il rischio complessivo risulta BASSO come combinazione di un rischio operazione BASSO e di rischio beneficiario BASSO il rischio viene convenzionalmente definito come rischio MINIMO.

Il processo di valutazione dei rischi sarà effettuato sul sistema informativo regionale SIURP mediante una apposita funzionalità associata al controllo di ciascuna procedura di selezione. In ALLEGATO 10 al presente Manuale sarà riportato uno schema della valutazione così come risultante da SIURP.

5.4 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER I CONTROLLI IN LOCO

La popolazione di operazioni soggetta a possibili verifiche in loco comprende tutti i progetti per i quali si prevede che le spese siano incluse nei conti del periodo contabile in questione (vale a dire, le spese iscritte nelle domande di pagamento da presentare alla Commissione in quel periodo contabile). Inoltre, poiché la Commissione Europea ritiene che *“le verifiche in loco dovrebbero essere effettuate*

preferibilmente quando l'operazione è a buon punto, sia in termini di avanzamento fisico che finanziario¹¹, allo scopo di effettuare la selezione viene annualmente stabilito, in sedi di analisi dei rischi e campionamento, una percentuale minima di spesa (avanzamento finanziario estratto dal sistema informativo regionale SIURP) al di sotto della quale le operazioni vengono escluse dalla popolazione di riferimento per il campionamento in loco.

Inoltre, è bene precisare che la popolazione delle operazioni da sottoporre a campionamento in loco non è un sotto-insieme delle operazioni campionate per l'esecuzione della verifica amministrativa¹²; anche le operazioni non campionate per il controllo amministrativo possono essere selezionate per il controlli in loco.

Ciò premesso, per quanto inerente al rischio specifico da prendere in considerazione ai fini del campionamento dei controlli in loco, esso risulterà determinato dai seguenti fattori;

		0 RISCHIO BASSO	0,5 RISCHIO MEDIO	1 RISCHIO ALTO
RISCHIO FRODE DEFINITO DA ARACHNE	35%	RF = < 20	20 < RF = < 35	RF > 35
PRESENZA DI SEGNALAZIONI, CONTENZIOSI, RECLAMI, ECC.	35%	ASSENZA DI SEGNALAZIONI	ASSENZA DI SEGNALAZIONI PRESENZA DI ANOMALIE DEL MONITORAGGIO	SEGNALAZIONE DIRETTA DA PARTE DI DIPARTIMENTI, ENTI, ECC.
RILEVANZA OUTPUT FISICO-TECNICO	30%	OUTPUT IMMATERIALE	OUTPUT DI TIPO MATERIALE	OUTPUT DI TIPO MATERIALE CON CONTENUTO FISICO-TECNICO DI PARTICOLARE INNOVATIVITA' O RILEVANZA

Il rischio di operazione finale ai fini del controllo in loco viene assegnate sulla base della somma dei valori scaturiti dai fattori di rischio elencati sopra. La seguente tabella riporta la valutazione di tale tipo di rischiosità:

RISCHIO BASSO	0	<= VALORE	< 0,35
RISCHIO MEDIO	0,35	<= VALORE	< 0,525
RISCHIO ALTO	0,525	<= VALORE	<= 1

6 STRUMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE: FORMATI DEL CONTROLLO.

Tutte le check-list e, in genere, le fasi del controllo risultano informatizzate e sono espletate sul sistema informativo regionale SIURP nella versione di nuova definizione prevista da Si.Ge.Co.

Il caricamento dei formati di check-list su SIURP avviene dopo l'approvazione delle medesime da

¹¹ 17.04.23 - CPRE_23-0005-00_Reflection Paper on Risk based management verifications.

¹² “(...) Dato che anche le verifiche amministrative sono basate sul rischio, alcune operazioni/domande di rimborso possono essere oggetto di una verifica in loco senza una precedente verifica amministrativa. In tali casi può essere utile effettuare una verifica amministrativa prima della verifica in loco per ottenere un *background* e una comprensione completi per la verifica in loco (...).

parte del Settore 3 del Dipartimento Programmazione Unitaria. L'utilizzo delle check-list da parte dei controllori avviene previa esecuzione di specifici test da parte del Settore 3 finalizzati ad accertare che il modello di check-list che si rende disponibile sul sistema corrisponda a quello effettivamente approvato. L'esito dei test viene verbalizzato secondo il format da produrre in ALLEGATO 14, entro 10 giorni dall'approvazione delle check-list.

Il controllo di primo livello espletato dai controllori si integra con le verifiche gestionali di competenza del RdA secondo quanto rappresentato nel presente Manuale.

Il controllo è articolato in 3 fasi per ciascuna delle quali è necessario procedere alla redazione della rispettiva check-list secondo lo schema seguente:

	CHECK-LIST	OGGETTO DEL CONTROLLO
1	PDA	CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
2	DESK	CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO
3	RIM	CONTROLLO DI AMMISSIBILITA' E CERTIFICABILITA' DOMANDA DI RIMBORSO

CHECK-LIST PDA

La check-list PDA sottopone a verifica la procedura di attivazione dell'operazione sottoposta a controllo, cioè la modalità con cui è stata selezionata l'operazione. Si precisa che con questo controllo non viene verificata in dettaglio la regolarità della selezione della singola operazione/intervento – attività che viene espletata nella successiva fase 2 desk - quanto la conformità alle norme nazionali, comunitarie e regionali della procedura di selezione utilizzata. Nel caso, ad esempio, di Avviso Pubblico tale controllo mira ad accertare la conformità dell'Avviso (e non del singolo intervento) ai regolamenti unionali sugli aiuti, alle norme nazionali, alle disposizioni previste dal Programma ed alle eventuali leggi regionali applicabili.

Attraverso la check-list PDA sarà pertanto verificata l'applicazione delle procedure che saranno istituite per garantire, nell'attuazione del PR Calabria 21-27, la conformità alla normativa comunitaria e nazionale e la coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di partenariato. Verrà quindi anche controllato che:

- le proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e di Decreto Dirigenziale aventi efficacia programmatica e di indirizzo sull'attuazione del PR Calabria 21-27 nonché i bandi e le manifestazioni di interesse finanziati con risorse a questo afferenti siano corredati del parere di coerenza programmatica con i contenuti dell'Accordo di partenariato e del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 nonché con i documenti di attuazione del PR, reso dall'Autorità di Gestione, e del parere di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie, reso dal ROS competente per materia;
- le proposte di decreto dirigenziale che comportino impegni di spesa a valere sui capitoli del bilancio regionale afferenti al PR Calabria FESR/FSE+ 2021/27 e la cui responsabilità spetta ai Dipartimenti competenti per materia sia corredato del parere di coerenza programmatica con i contenuti del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/27 nonché con i documenti di attuazione del PR e di conformità con i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni comunitarie reso dal ROS competente per materia.

Il controllo della PDA viene effettuato applicando l'apposita check-list PDA che sarà riportata in ALLEGATO 2, sulla base delle modalità selettive previste dal Manuale di Selezione delle Operazioni.

CHECK-LIST DESK

La check-list DESK sottopone a verifica il progetto dal duplice punto di vista della selezione ed

attuazione dell'operazione. In particolare, viene controllata la conformità alle norme previste in materia di appalti (nel caso di appalti pubblici o di acquisizione di beni o servizi), in materia di aiuti di stato, nel caso di erogazione di finanziamenti a singoli destinatari, ed in materia di formazione nel caso di corsi di formazione. Attraverso la check-list DESK viene anche accertato che siano concretamente rispettate tutte le condizioni di esecuzione dell'intervento previste dal progetto approvato, dal contratto/convenzione stipulata e dalle eventuali norme di settore. Attraverso la check-list desk viene quindi verificata la regolarità del beneficiario/progetto rispetto alla procedura di selezione già sottoposta a verifica con la check-list PDA.

I concreti contenuti del controllo effettuato mediante la check-list desk sono riportati nel successivo capitolo del presente documento.

I formati generali previsti di check-list DESK, passibili comunque di integrazioni con ulteriori formati, saranno prodotti in **ALLEGATO 3**. A titolo non esaustivo si citano:

- Appalto Pubblico
- Acquisizione Beni/Servizi
- Aiuti
- FSE+_Formazione
- FSE+_Occupazione
- FSE+_Tirocini/Voucher
- FSE+_Servizi per il lavoro
- Strumenti finanziari

CHECK-LIST DOMANDA DI RIMBORSO

La check-list della domanda di rimborso sottopone a verifica le spese che sono state richieste a rimborso dal beneficiario dell'intervento. Le domande di rimborso, siano esse intermedie o finali, sono oggetto di verifica amministrativa basata su un esame della richiesta e dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento presentati a corredo della richiesta. La verifica garantisce che la spesa sia legittima e regolare e, quindi, che le relative spese possano essere pagate ed inserite in una domanda di pagamento.

Per quanto inerente ai contenuti delle check-list di pre-certificazione si rimanda a quanto riportato nel capitolo afferente l'ammissibilità della spesa nel presente manuale.

I formati generali previsti di check-list RIM, che saranno riportati in **ALLEGATO 3**, saranno articolati per fondo (FESR e FSE+).

Deve essere precisato che sono oggetto di controllo della check-list RIM anche le spese afferenti alle procedure a titolarità di cui cioè risulta beneficiario la Regione Calabria.

7 STRUMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE: CONTENUTI DEL CONTROLLO GESTIONALE

7.1 CONTROLLO DI APPALTI PUBBLICI

Riferimenti Normativi

I principali riferimenti normativi sono i seguenti:


- **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
- **Decreto legge 27 gennaio 2022 n 4 (GU n 21 del 27 01 2022 cd «Decreto sostegni ter»** Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico – Legge di conversione 28 marzo 2022 n 25 (G U n 73 del 28 03 2022
- **Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233

- **DIRETTIVA 2014/24/UE** del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 di recepimento delle direttive comunitarie
- **Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016** “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); con il quale sono state recepite, in attuazione della delega conferita con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, le direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di aggiudicazione dei **contratti di concessione**, di **appalti pubblici** e di **procedure d'appalto** degli enti erogatori nei settori dell'**acqua**, dell'**energia**, dei **trasporti** e dei **servizi postali**, ed ha operato il riordino di tutta la disciplina vigente;
- il c.d. “**Correttivo**” al Codice dei contratti pubblici **D. lgs. n. 56 del 19/04/2017**;
- il **Codice degli appalti pubblici, D. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006**, attuativo delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e il relativo Regolamento di attuazione, **DPR 5 ottobre 2010 n. 207**.

Si annovera altresì il **Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. Sblocca Cantieri)**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” che ha introdotto tra l'altro a titolo di esempio:

- una regime di “sospensione sperimentale” di alcune norme del codice degli appalti sino al 31 dicembre 2020
- nuove disposizioni per gli Affidamenti sottosoglia di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016;
- la previsione di un Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione del Codice degli appalti che sostituirà le disposizioni previste nelle Linee guida ANAC e nei Decreti Ministeriali e interministeriali.

 **Es. Regime “sperimentale” - Subappalto**

Fino al 31.12.2020:

- Possibilità del subappalto solo se indicato nel bando di gara
- Importo subappalto non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto;
- Sospensione delle verifiche dei motivi di esclusione/verifiche art. 80 del D.lgs. 50/2016 riferite al subappaltatore
- Sospensione dell'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara.

Rispetto a tale ultimo punto si precisa infatti che la normativa in materia di appalti pubblici viene ad oggi integrata anche dalle disposizioni dell'ANAC, la quale redige atti di carattere generale finalizzati a dare attuazione alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici, fornendo indicazioni operative e interpretative sulle procedure ivi indicate. Le Linee Guida resteranno efficaci fino all'entrata in vigore del predetto Regolamento unico.

Per far fronte all'emergenza sanitaria COVID - 19 è stato inoltre emanato il **Decreto Legge, n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)** convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 nel quale sono previste, tra l'altro, disposizioni rilevanti in materia di appalti pubblici, quali ad esempio:

- Esonero temporaneo dei contributi all'ANAC di cui all'articolo 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici (art. 65 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020);
- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici per cui l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento della Stazione Appaltante (art. 207 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020);

- Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 per cui fino al 31 dicembre 2020 nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di Pubbliche Amministrazioni le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (art. 264 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020).

La normativa in materia di appalti pubblici viene ad oggi integrata anche dalle disposizioni dell'ANAC, la quale redige atti di carattere generale finalizzati a dare attuazione alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti pubblici, fornendo indicazioni operative e interpretative sulle procedure ivi indicate.

Le verifiche in merito agli appalti pubblici devono assicurare la conformità delle operazioni alla normativa nazionale sugli appalti nonché a quella comunitaria ed il rispetto, durante l'intera procedura, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, libertà di stabilimento e di concorrenza.

In base alla riforma appena entrata in vigore, le verifiche dovranno essere eseguite il prima possibile dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione, dato che risulterebbe altrimenti difficile attuare un'azione correttiva posteriormente (la procedura di controllo è riportata nel capitolo 8 del presente Manuale).

Successivamente è stato approvato il **Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con la Legge n. 120 del 11 settembre 2020**¹³ che prevede una serie di interventi di semplificazione in materia di appalti. Tra le novità previste si annoverano procedure semplificate per aggiudicazione di contratti pubblici sotto-soglia e sopra soglia applicabili nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (cfr par.6.1.1). I contenuti del succitato decreto, rappresentati in item di controllo, sono stati inclusi ed integrati nelle Checklist di controllo di I livello.

In ultimo, è stato approvato il c.d. “**DL Semplificazioni Bis**”, D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge con modificazioni con la L. n. 108 del 29/07/2021.

Gli appalti, nel nuovo disposto normativo sono suddivisi in tre tipologie fondamentali che in base alle definizioni di cui all'art. 3 posso essere così definiti:

- **Lavori:** riguardano le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- **servizi e forniture ordinarie:** riguardano, a titolo meramente esemplificativo, servizi di consulenza, informatici, nonché l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
- **Servizi di ingegneria e architettura:** i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.



L'ANAC ha predisposto la **Linee Guida n. 1** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “**Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**”, approvata con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornata con le Delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019 per fornire indicazioni operative di supporto alle Stazioni appaltanti

Tale distinzione non è di poco conto, perché ad ogni settore di appalto, corrisponde una diversa normativa, cui le Amministrazioni pubbliche e le imprese che partecipano alle gare devono sottostare.

¹³ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020

Nella realtà non è infrequente, inoltre, che si configuri il caso di “**appalto misto**”, nel quale l’oggetto della procedura di aggiudicazione e del contratto è costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture). A titolo di esempio i contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture ecc. Qualora ciò si verifichi è principio generale che si applichi la normativa del settore il cui rilievo economico sia superiore al 50% dell’intero importo di appalto.

Vi è infine una quarta tipologia di appalto, relativa ai cosiddetti “**settori speciali**”, disciplinati dalla parte II del codice. in cui rientrano i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

Ogni appalto, a qualsiasi tipologia appartenga, deve essere affidato attraverso una procedura di affidamento detta “gara”, alla quale possono partecipare una pluralità di soggetti aventi i requisiti necessari.

Le diverse procedure di affidamento saranno esperite dalle stazioni appaltanti in funzione dell’importo e dell’oggetto della gara. Le **soglie di rilevanza comunitaria** in funzione delle quali si differenziano le procedure di gara sopra soglia e sotto soglia sono definite dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016.

A tal proposito l’art. 35 del D. lgs. 50/2016 al comma 4 dispone che “*il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione Aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'Amministrazione Aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto*”.

In tale contesto al fine di evitare di incorrere nel **c.d. frazionamento artificioso** dell’appalto, volto a eludere le disposizioni normative, le stazioni appaltanti devono correttamente definire il proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, con particolare riferimento alla casistica di ripartizione in lotti o di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

Le soglie di cui all’art. 35 del codice degli appalti sono periodicamente rideterminate con provvedimenti della Commissione europea e trovano diretta applicazione, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi. Si riporta di seguito la serie storica degli importi fissati le soglie per ciascuna tipologia di appalto considerato:

Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie di riferimento per il diritto dell’UE, il D. lgs.50/2016 all’art. 36, aggiornato al cosiddetto “**D.L. Semplificazioni Bis**”, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

Oggetto dell'appalto	Soglie dal 01/01/2012 ¹⁴	Soglie dal 19/04/2016 ¹⁵	Soglie dal 01/01/2018 ¹⁶	Soglie dal 01/01/2020 ¹⁷
Appalti pubblici di lavori - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. a)	5.000.000,00	5.225.000,00	5.548.000,00	5.350.000,00
Servizi e forniture - settori ordinari - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. b)	130.000,00	135.000,00	144.000,00	139.000,00
Servizi e forniture settori ordinari - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. c)	200.000,00	209.000,00	221.000,00	214.000,00
Servizi e forniture settori speciali - art. 35 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lett. d)	400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

	Codice dei Contratti		D.L. Semplificazioni (valido per le procedure avviate a decorrere dal 17 luglio 2020 e sino al 31 maggio 2021)		D.L. Semplificazioni bis (valido per le procedure avviate a decorrere dal 1 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2023)	
	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
AFFIDAMENTO DIRETTO	€40.000,00	€40.000,00	€150.000,00	€75.000,00	€150.000,00	€139.000,00
AFFIDAMENTO DIRETTO (3 PREVENTIVI)	€40.000,00 < x < €150.000,00					
AFFIDAMENTO DIRETTO (5 OPERATORI)		€40.000,00 < x < €214.000,00				
NEGOZIATA CON ALMENO 5 OPERATORI			€150.000,00 < x < €350.000,00	€75.000,00 < x < €214.000,00	€150.000,00 < x < €1.000.000,00	€139.000,00 < x < €214.000,00
NEGOZIATA CON ALMENO 10 OPERATORI	€150.000,00 < x < €350.000,00		€350.000,00 < x < €1.000.000,00		€1.000.000,00 < x < €5.350.000,00	
NEGOZIATA CON ALMENO 15 OPERATORI	€350.000,00 < x < €1.000.000,00		€1.000.000,00 < x < €5.350.000,00			
PROCEDURA APERTA NAZIONALE	€1.000.000,00 < x < €5.350.000,00					

Per la selezione delle operazioni attuate mediante appalti pubblici possono essere esperite differenti tipologie di procedure regolamentate dal Codice degli appalti; si riportano di seguito, a titolo di esempio, le principali casistiche.

¹⁴ Soglie aggiornate dal Regolamento della Commissione n. 1251/2011

¹⁵ Soglie pubblicate sulla GURI n.91 del 19/04/2016

¹⁶ Soglie aggiornate dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017

¹⁷ Soglie aggiornate dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019

Procedura aperta (art. 60 del D.lgs. 50/2016)

La procedura aperta può essere espletata previa pubblicazione di un bando a cui possono parteciparvi tutti gli operatori economici che posseggono le caratteristiche specificate in detto bando e nel disciplinare di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, che può essere ridotto, in caso di pubblicazione di un avviso di pre-informazione, a 15 giorni. Le offerte presentate devono contenere le informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per la selezione qualitativa.

Al fine di fornire evidenza dell'avvio della procedura di selezione, i bandi di gara devono essere pubblicati, in coerenza con il principio in materia di trasparenza previsti dal Codice degli appalti (es pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea; la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il Bollettino Ufficiale della Regione; i Siti internet autorizzati ecc.).

Esempio documentazione di gara:

- *Disciplinare di gara*
- *Capitolato tecnico*
- *Schema dichiarazione sostitutiva concorrente*
- *Schema offerta economica*
- *Schema di contratto*
- *Ecc.*

Procedura ristretta (art. 61 del D.lgs. 50/2016)

Nella casistica della procedura ristretta ogni operatore economico può chiedere di partecipare alla procedura selettiva tuttavia soltanto gli operatori economici invitati dalle Amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Le Amministrazioni aggiudicatrici una volta valutate le informazioni acquisite invitano, simultaneamente e per iscritto, i candidati che sono in possesso dei requisiti a presentare un'offerta (le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, in conformità all'articolo 91 del D.lgs. 50/2016).

Il termine minimo di norma per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte che può essere ridotto a 10 giorni nel caso in cui le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione.

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62 del D.lgs. 50/2016)

Nel caso di tale procedura qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le indicazioni richieste dall'Amministrazione Aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, qualora sia stato utilizzato quale mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Solamente gli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite possono presentare offerte iniziali, che costituiscono la base per la successiva negoziazione che atterrà le offerte iniziali e tutte le successive.

Qualora le Amministrazioni aggiudicatrici intendano concludere le negoziazioni, devono informare gli altri offerenti e stabilire un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.

Le Amministrazioni infine devono verificare la conformità delle offerte finali presentate rispetto ai requisiti minimi prescritti e ai principi generali in materia di selezione e valutare le offerte ricevute per poi provvedere all'aggiudicazione dell'appalto.

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D.lgs. 50/2016)

Le Amministrazioni Aggiudicatrici possono ricorrere a procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara motivando la ragione dell'utilizzo nel primo atto della procedura, solamente nei casi di seguito indicati previsti dal Codice:

- la mancata presentazione di offerte o di offerte appropriate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta;
- le forniture lavori e i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
- per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'Amministrazione aggiudicatrice i termini per le procedure aperte, ristretta o competitiva non possono essere rispettati;
- i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti;
- nel caso di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- nel caso di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;
- nel caso in cui l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso;
- nel caso della ripetizione di lavori e servizi analoghi, già affidati ad un operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima Amministrazione Aggiudicatrice.



L'ANAC ha elaborato la **Linea guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”** approvata con la Delibera n. 950 del 13 settembre 2017 al fine di fornire indicazioni operative di supporto alle Stazioni appaltanti.

Procedure per i contratti sottosoglia (art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'art. 36 del Codice degli appalti regola le procedure espletabili per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie di riferimento per il diritto dell'UE; tale articolo è stato successivamente modificato dalla Legge n. 55 del 2019 di conversione del Decreto “c.d. Sblocca cantieri” e dalle leggi n. 120 del 2020 di conversione del decreto “c.d. semplificazioni” e n. 108 del 2021 del decreto “c.d. semplificazioni bis”.

Si riporta di seguito il dettaglio delle procedure sottosoglia espletabili a seconda dell'importo considerato.

	Procedura sottosoglia (art. 36 del D.lgs. 50/2016)	Procedura sottosoglia (art. 36 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto c.d. "Sblocca cantieri")
<p>Importi < a 40.000 euro</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. a)</i> Ricorso ad un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. a)</i> Ricorso ad un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici</p>
<p>importo => 40.000 euro e < a 150.000 euro</p> <p>LAVORI</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. b)</i> Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. b)</i> Affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti</p>
<p>importo => 40.000 euro e < alle soglie di cui all'art. 35</p> <p>BENI E</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. b)</i> Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. b)</i> Affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti</p>
<p>importo => 150.000 euro e < a 1.000.000 euro</p> <p>LAVORI</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. c)</i> Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno 15 operatori sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi degli operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. c e c-bis)</i> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previa consultazione per importi => 150.000 euro e < a 350.000 euro di almeno 10 operatori economici mentre per importi => a 350.000 euro e < a 1.000.000 di euro di almeno 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione</p>
<p>importo => a 1.000.000 di euro</p> <p>LAVORI</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. d)</i> Procedure ordinarie</p>	<p><i>Art. 36, comma 2, lett. d)</i> Per importi => a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 60 del Codice (procedura aperta), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 del Codice</p>



Gli aspetti attuativi delle procedure sottosoglia summenzionate sono dettagliate nella **Linea guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"** approvata con la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con la Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e con la Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.

Nell'ambito delle summenzionate procedure viene richiamato il **principio di rotazione**, termine che si riferisce, secondo quanto indicato nella **Linea guida ANAC n. 4**, "*all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi*". In tale caso sarebbe di norma vietato l'invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, salvo le seguenti deroghe:

- negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
- la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione: della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative; del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) o della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Inoltre, nel caso di procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) o atto equivalente, secondo quanto specificato dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la determina a contrarre deve contenere in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ulteriori procedure

Tra le ulteriori procedure previste dal Codice degli appalti si annoverano l'accordo quadro, il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione ed i sistemi dinamici di acquisizione, regolamentati rispettivamente dagli art. 54, 64, 65 e 55 del D.lgs. 50/2016.

- **il dialogo competitivo – art.64 del D.lgs. 50/2016** è una procedura a cui un'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere nel caso di appalti particolarmente complessi, previa motivazione specificata nell'apposito provvedimento; qualora non sia in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le sue esigenze o di valutare le soluzioni tecniche e/o giuridico-finanziarie offerte dal mercato: infatti le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di gara che precisa i criteri di attribuzione dell'appalto. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni**. In seguito, l'amministrazione aggiudicatrice invita, simultaneamente e per iscritto, i candidati selezionati (almeno tre) a partecipare al dialogo, che può svolgersi in più fasi e prosegue fino alla definizione delle soluzioni (tecniche e/o economico- giuridiche). Durante il dialogo l'amministrazione assicura la parità di trattamento di tutti i partecipanti non potendo infatti rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. A conclusione del dialogo, i partecipanti presentano la loro offerta finale, che possono poi precisare, ma senza modificare gli elementi fondamentali dell'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando e sceglie l'offerta

esclusivamente in base al criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

- [L'accordo quadro, il partenariato per l'innovazione ed i sistemi dinamici di acquisizione](#) sono procedure di affidamento disciplinate rispettivamente dagli articoli [54, 65 e 55 del D.lgs. 50/2016](#), ai quali si rimanda.

Criteri di Aggiudicazione (art.95)

Secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii¹⁸ i criteri di aggiudicazione possono essere:

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 1 lett. a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Criterio del minor prezzo

- l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede l'utilizzo del criterio del minor prezzo "per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)" del medesimo articolo.



La Linea Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornata con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 fornisce indicazioni operative per l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di aggiudicazione dell'offerta devono essere stabiliti nei documenti di gara e devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

I **costi del ciclo di vita** sono composti da elementi legati al ciclo di vita di un prodotto, servizio o lavoro:

- i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione, l'acquisizione;
- i costi di smaltimento finale, relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- i costi imputabili a esternalità ambientali (l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto o causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, purché monetizzabili e controllabili, costi delle emissioni di gas o altri effetti inquinanti, ecc.

Principali elementi del controllo di primo livello sugli appalti

Secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.lgs. 50/20156 tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, che annovera la casistica dell'appalto aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, e art. 63, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

¹⁸ Articolo modificato dalla Legge n. 55 del 2019, art. 1 comma 20 lett. t)

In primo luogo, è quindi importante fare riferimento alla disciplina normativa che l'estensore del documento è tenuto ad indicare. Tale riferimento normativo consentirà al controllore di inquadrare il tipo di appalto che si trova ad affrontare e le relative disposizioni di legge.

In particolare, le principali verifiche che devono essere effettuate dal controllore di I livello riguardano:

- verifica della correttezza della tipologia di procedura esperita e indicata nella documentazione di gara;
- verifica della completezza e correttezza di tutta la documentazione prodotta per la selezione dell'operazione, in coerenza con le disposizioni normative – es. la determina a contrarre, il bando/lettera di invito e relativi allegati, l'offerta completa, la comprova della pubblicazione del bando in funzione di quanto previsto dalla normativa vigente¹⁹ e degli esiti della selezione, gli atti di nomina commissione di gara e le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei membri, i verbali di selezione, gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, eventuali ricorsi, contratti/convenzioni, documenti di subappalto, varianti, atti di esecuzione anticipata ecc;
- verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando da parte del partecipante (es. autocertificazione a comprova dell'assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, documenti di carattere economico finanziario ecc.) poiché un eventuale mancanza da parte del concorrente potrebbe portare alla sua eliminazione dalla gara;
- verifica del rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione dell'offerta, in coerenza con quanto previsto dagli atti di gara. Uno dei principali errori in cui incorrono i partecipanti è quello di far pervenire il plico contenente l'offerta oltre il tempo massimo fissato dal bando. Sarà perciò necessario assicurarsi che lo stesso pervenga nei termini perentori da questa indicati

Documenti oggetto di verifica: *atto con cui le stazioni decretano o determinano di contrarre, avviso o lettera d'invito a presentare offerta completo dei tutti i suoi allegati (disciplinare di gara, capitolato di lavori/servizi, domande e modelli di dichiarazione allegati, ...), documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione e/o invio ai soggetti invitati, elenco invitati, offerte pervenute, atto di nomina della commissione, verbali di gara, atto di aggiudicazione provvisoria, atto di aggiudicazione definitiva, pubblicazione e/o invio delle comunicazioni sugli esiti a tutti i partecipanti, eventuali ricorsi ed sentenze di esito, contratto d'appalto, eventuale autorizzazione di esecuzione anticipata.*

7.1.1. PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO COVID-19

Come anticipato, il **Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto semplificazioni)** “**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**” convertito con la **Legge n. 120 dell'11 settembre 2020** ha introdotto interventi di semplificazione in materia di appalti pubblici al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Le procedure semplificate in esso previste, relative a contratti pubblici sotto-soglia e sopra soglia, sono applicabili nel caso in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

¹⁹ Il D.Lgs 50/2016 contiene particolari disposizioni in tema di pubblicità dei bandi di gara, graduate sulla base del loro importo. I soggetti interessati potranno quindi reperire tali bandi nel seguente modo:

- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ex art. 72;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ex art. 73;
- Bollettino Ufficiale della Regione;
- Siti internet specificatamente autorizzati (profili della stazione appaltante, piattaforma digitale dei bandi presso l'ANAC

Si riportano di seguito le modalità di affidamento previste per le attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura sulla base delle soglie previste.

Procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia	
Procedura	Dettaglio
Procedura di affidamento diretto	Procedura applicabile nel caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
	Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
	Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione di almeno 10 operatori;
	Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 previa consultazione di almeno 15 operatori economici.

Procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia	
Procedura	Dettaglio
a) Procedura aperta; b) Procedura ristretta; c) Procedure competitiva con negoziazione o Dialogo competitivo, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge	Tali procedure risultano applicabili per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia	
Procedura	Dettaglio
Procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016	Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 , tale procedura può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
	La procedura può essere utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.1.2. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023

Come indicato nell'elencazione normativa in capo al presente §7, con il **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici** è stato introdotto il Nuovo codice degli appalti; la norma, pubblicata in GU il 31 marzo 2023 (ripubblicato in GU il 13 aprile 2023), entra in vigore o meglio si applica a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023; mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del dlgs 50/2016 e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Fino al 31 dicembre 2023 è previsto un **periodo transitorio**, ossia la vigenza di alcune disposizioni del dlgs 50/2016: dunque sebbene il nuovo Codice entri in vigore il 1° aprile 2023, le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023; tuttavia, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le norme procedurali secondo il dlgs 50/2016.

Sinteticamente si riportano di seguito le maggiori novità introdotte dalla nuova norma:

Il nuovo codice si apre con l'analisi di **12 principi generali** di derivazione costituzionale, tra cui il **principio del risultato** che richiama il principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Il principio del risultato deve essere inteso in funzione di altri principi: concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità.

Il primo articolo del dlgs 36/2023 definisce il principio del risultato ossia l'attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. In particolare al comma 4, in base al principio del risultato, la responsabilità del personale presuppone che la valutazione avvenga in funzione del

risultato concreto raggiunto e non per la mera applicazione delle norme.

Digitalizzazione: caratterizza l'intero sistema ed il ciclo di vita dell'appalto; l'approvvigionamento digitale è composto da una serie di elementi:

- banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC);
- piattaforme di approvvigionamento digitale;
- procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
- accesso agli atti totalmente digitalizzato anche, in linea con le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Procedure di affidamento: L'articolo 50 del nuovo codice appalti prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente, caratterizzato dall'innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato. Sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia;
- per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti (luglio 2023), la metodologia **BIM - Building Information Modeling**, già in vigore per lavori complessi dal 1/1/22, diverrà gradualmente obbligatoria fino a essere una realtà consolidata nella normale amministrazione di un appalto pubblico; l'obbligatorietà del BIM viene imposta secondo il seguente calendario:

- **1° gennaio 2022** per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- **1° gennaio 2023** per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);
- **1° gennaio 2025** per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a **1 mln€**.

Servizi e forniture:

- affidamento diretto fino a 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

RUP: Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome rispetto al dlgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di:

- programmazione;
- progettazione;
- affidamento;
- esecuzione.

nei requisiti del RUP la cui nomina ora spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell'unità organizzativa, e può essere scelto preferibilmente all'interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato.

Subappalto: in materia di subappalto (art. 119 dlgs 36/2023, co17) è consentito il ricorso al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell'art. 105 dlgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Si tratta

della possibilità, a discrezione della stazione appaltante, di procedere con l'affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad una impresa terza.

Progettazione: Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: da ora i livelli di progettazione diventano due:

- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto esecutivo.

nell'allegato I.7 sono definiti i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilito il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Appalto integrato: Il nuovo codice consente l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato..

Revisione prezzi: Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Qualificazione stazioni appaltanti: negli articoli, il 62 e il 63, e l'allegato II.4 definiscono la qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare. La qualificazione è prevista per:

- affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie;
- affidamento di lavori superiori a 500.000 €.

Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Incentivi alle funzioni tecniche: L'art. 45 del nuovo codice appalti conferma il limite delle risorse incentivabili al 2%, l'allegato I.10 individua l'elenco tassativo delle attività incentivabili. Il 2% deve essere ulteriormente diviso: l'80% è destinato alle figure tecniche, il 20% è utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi. Rispetto al dlgs 50/2016 possiamo riscontrare 4 importanti novità:

- tetto massimo per gli incentivi portato al 100%;
- incremento del 15% per uso di strumenti digitali;
- nessuna confluenza nel fondo per l'incentivazione;
- allegato I.10, elenco delle attività tecniche incentivabili.

7.1.3. CONTROLLO DI APPALTI PUBBLICI DI CUI ALLA PRECEDENTE NORMATIVA.

Per tale tipologia si farà riferimento alla check-list desk già in uso nel precedente periodo di programmazione e disponibile sul sistema informativo regionale SIURP.

7.2 CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO

A differenza che nel caso del ciclo di programmazione 2014 – 2020, il RDC non contiene una definizione ad hoc – applicabile ai Fondi – del concetto di aiuti di stato. Tale revisione dell'approccio della Commissione su tale tema fa sì che, nel ciclo di programmazione 2021-27 **per “aiuto di stato” deve intendersi una misura di sostegno ricadente nel campo di applicazione dell'Art. 107 par. 1 TFUE** (si veda a tale proposito il capitolo 5 del Manuale della Selezione delle Operazioni).

I criteri enumerati all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che identificano la presenza di un aiuto di stato e che devono essere contemporaneamente sussistenti affinché possa aversi un aiuto di stato sono i seguenti:

- la misura determina un trasferimento di risorse pubbliche;
- la misura crea un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe altrimenti ricevuto in condizioni normali di mercato;
- l'aiuto deve essere selettivo ed in questo modo influenzare l'equilibrio tra alcune imprese e i

- loro concorrenti;
- l'aiuto deve compromettere o rischiare di compromettere la concorrenza e il mercato tra gli Stati membri.

Da evidenziare che, in presenza delle suddette condizioni, e quindi di un aiuto di stato, l'operazione potrà non essere configurata mediante utilizzo di OSC, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 53 par. 2 RDC che così recita: **“Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato...”**. In presenza di un aiuto di stato è pertanto possibile che le operazioni dal costo inferiore ad € 200.000,00 siano strutturate a costi reali.

Infine è da precisare che non sono ricompresi tra gli aiuti di stato **non sono ricompresi gli aiuti concessi in base ad un regolamento “de minimis”** quale, ad esempio, il Reg. 1407/2013 o il Reg. 360/2012. Ne consegue che un aiuto concesso, ad esempio, sulla base di quanto al Reg. 1407/2013, avrà la forma di un contributo fornito sulla base della applicazione delle Opzioni di Costo Semplificato di cui all'Art. 53(1) lettere b), c), d), tranne nel caso di cui al secondo comma dell'Art. 53(2) RDC (cioè alcune operazioni esentate specificatamente dall'AdG nel settore della Ricerca e dell'Innovazione).

Ciò premesso, il riferimento regolamentare è costituito da un largo complesso di disposizioni normative che stabiliscono le condizioni in base alle quali possono essere concessi gli aiuti di stato in esenzione di notifica: si tratta di 4 regolamenti che disciplinano il “*de minimis*”, che per quanto rappresentato non deve essere considerato un aiuto, nei diversi settori di attività (regolamento generale e quelli specifici per agricoltura, pesca e acquacoltura non applicabili al Programma), il regolamento generale di esenzione per categoria e alcuni orientamenti a completamento del quadro di riferimento.

Il regolamento applicabile nei casi in cui l'autorità pubblica che intende concedere aiuti si impegna a rispettare una serie di condizioni e clausole che la esentano dal dovere di notificare preventivamente il provvedimento agevolativo alla Commissione Europea è il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, (noto con l'acronimo GBER -*General Block Exemption Regulation*-). Esso rappresenta il più importante regolamento definito dalla Commissione che disciplina le condizioni affinché alcune categorie di aiuti di Stato possano essere considerate come compatibili con il mercato interno dell'Unione Europea (riguardante il settore industriale, artigianale, commerciale e dei servizi) in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, ed ha sostituito dal 1° luglio 2014 il precedente Regolamento 800/08.

Il GBER a sua volta è stato modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, in particolare con riferimento agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, alle soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché ai regimi di aiuti a finalità regionale nelle regioni ultraperiferiche. Il Regolamento (UE) 2017/1084 modifica inoltre il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili²⁰.

Infine il GBER è stato modificato parzialmente con il Reg. (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 ampliando oltremodo il suo campo di applicazione.

Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano le seguenti:

- l'introduzione di nuove definizioni all'Art. 2, in parte riconducibili alle nuove categorie di aiuto previste;
- la possibilità di applicazione delle OSC di cui al RDC.

I regolamenti applicabili nei casi in cui l'autorità pubblica che intende concedere aiuti si impegna a rispettare una serie di condizioni e clausole che consentono di qualificare il provvedimento agevolativo come un non - aiuto di stato, quindi non in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri né di esercitare un impatto significativo sulla concorrenza (cosiddetto “*de minimis*”) sono:

- Regolamento (UE) No 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” (24/12/2014). A tale proposito è utile mettere in evidenza la raccomandazione relativamente alla corretta trattazione del rispetto della soglia prevista dall'Art. 3 par. 2 del regolamento. In particolare, tenuto conto del fatto che il RNA è operativo da più di tre anni, si applica la disposizione regolamentare di cui all'Art. 6 par. 2 del regolamento²¹, con la conseguenza che non sarà più necessario richiedere all'impresa “*una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del [...] regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso*”
- Regolamento (UE) No 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (24/12/2012).

Si rileva infine quanto disposto dall'Art. 66 RDC che stabilisce, al paragrafo 1, la regola generale che “Le spese a sostegno di una **delocalizzazione** non sono ammissibili al contributo dei fondi”. Nel caso di aiuti di stato, il par. 2 stabilisce, in capo alla AdG, la responsabilità di accertare che il contributo eventualmente concedibile “non fornisca sostegno a una delocalizzazione²² in conformità dell'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014”.

La norma richiamata del GBER prevede che possa concedersi un aiuto nel caso in cui “*Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1 o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento*”. I dispositivi che disciplinano la concessione di aiuti dovrebbero, di conseguenza, prevedere il rispetto della disposizione di cui all'Art. 66 RDC quale requisito di ammissibilità.

Per quanto inerente agli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato si rimanda al paragrafo 5.2 del Manuale della Selezione delle Operazioni.

7.3 CONTROLLO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Premessa

L'art. 52 del RDC disciplina le forme di forme di sostegno da parte degli Stati membri, prevedendo che essi “*adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni,*

²² L'Art. 2 punto 61bis del Reg. 651/2014 definisce la delocalizzazione come di seguito: “*il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE*”.

strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità”.

Ai sensi dell’art. 2, punto 16, Reg. (UE) n. 1060/2021 uno strumento finanziario è *“una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali”.*

Secondo quanto disposto dall’art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021 *“Le autorità di gestione possono fornire contributi di Programma, da uno o più Programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici”.*

L’art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021 delinea i confini di applicazione degli strumenti finanziari, come interventi di sostegno *“ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento”.*

Nuovamente la lettera dell’art. 58 sopra richiamato, fornisce elementi cardine per la comprensione della ratio e dei termini di impiego degli strumenti finanziari, a partire dal fatto che il supporto rispetto ai destinatari finali *“può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un’operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un’altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell’Unione”.* Tale flessibilità nell’operatività degli strumenti finanziari, rappresenta un ulteriore sviluppo che la Programmazione 2021-2027 proietta sulla fattispecie specifica, in una prospettiva di integrazione e interazione tra le opportunità di sostegno, che si riflette anche nella possibilità di combinare tali strumenti con *“un sostegno del Programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all’interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall’organismo che attua lo strumento finanziario”.*

Va considerata, inoltre, la disciplina dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1060/2021 laddove esplicita che *“il cofinanziamento nazionale di un Programma può essere fornito dall’autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo”.* Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l’organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l’ammissibilità delle spese sottostanti.

Agli strumenti finanziari si applicano le seguenti definizioni specifiche:

Definizioni peculiari per gli interventi di ingegneria finanziaria	
Termine	Definizione
Operazione	Il contributo del Programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario (Art. 2, punto 4, lettera b, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Beneficiario	Organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione (Art. 2, punto 9, lettera e, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Organismo che attua uno strumento finanziario	Organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico (Art. 2, punto 22, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Destinatario finale	Persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante uno strumento finanziario (Art. 2, punto 18, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Contributo del	Sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad

Definizioni peculiari per gli interventi di ingegneria finanziaria	
Termine	Definizione
Programma	uno strumento finanziario (Art. 2, punto 19, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Prodotto finanziario	Investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento finanziario 1046/2018 (Art. 2, punto 17, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Prodotti finanziari	<p>Lo strumento finanziario si sostanzia nei seguenti prodotti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestito – Un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato; ▪ Garanzia - L'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che attivi tale garanzia, come un inadempimento nel rimborso del prestito; ▪ Investimento azionario – Il conferimento di capitale in una società, investito direttamente o indirettamente in contropartita della totale o parziale proprietà di tale società, in cui l'investitore azionario può assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili; ▪ Investimento quasi azionario – Un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto al capitale azionario e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato e in alcuni casi convertibile in azioni o azioni privilegiate. <p>(Art. 2, Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)</p>
Fondo di partecipazione	Fondo istituito sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici (Art. 2, punto 20, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Fondo specifico	Fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali (Art. 2, punto 21, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Effetto Leva	L'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi (Art. 2, punto 23, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Coefficiente di moltiplicazione	Nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del Programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e imprevedute dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari (Art. 2, punto 24, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Costi di gestione	Costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari (Art. 2, punto 25, Reg. (UE) n. 1060/2021)
Commissioni di gestione	Prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico (Art. 2, punto 26, Reg. (UE) n. 1060/2021)

Le procedure di attivazione e attuazione degli strumenti finanziari

In base a quanto stabilito dall'art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021, al comma 3, l'attivazione di uno strumento finanziario è condizionata da una previa attività valutativa: la valutazione ex-ante di uno strumento finanziario deve infatti essere *“completata prima che le autorità di gestione erogino contributi del Programma”* allo strumento medesimo. È proprio sotto la responsabilità dell'autorità di gestione del Programma in cui è previsto lo strumento che viene condotta la valutazione ex ante.

Tale valutazione ha delle caratteristiche specifiche, identificate dall'art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021, secondo cui una valutazione ex ante deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) l'importo proposto del contributo del Programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
- b) i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

- c) il gruppo proposto di destinatari finali;
- d) il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

È importante sottolineare che per i Programmi della Coesione 2021-2027, in difformità col periodo di programmazione precedente e in una logica di maggiore semplificazione, la valutazione ex ante “può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate”.

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1060/2021 disciplina il dettaglio delle procedure di attuazione di uno strumento finanziario, che la per la normativa europea può essere attuato direttamente dall'autorità di gestione – e in questo caso fornire solo prestiti o garanzie – oppure può essere attuato da un altro soggetto sotto la responsabilità dell'autorità di gestione – e in questo caso prendere la forma di investimento di risorse del Programma nel capitale di una persona giuridica o blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

È l'autorità di gestione che “seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario” e che “stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del Programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato X”, come di seguito riportati:

- a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;
- b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'art. 58;
- c) l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente agli artt. 60 e 62;
- d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità agli artt. 42 e 50.

Vi sono casi in cui la stessa autorità di gestione “può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario”:

- a) alla BEI;
- b) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 1. non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;
 2. operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;
 3. svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
 4. operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
 5. garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
 6. sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
- d) altri organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

Nel caso in cui l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attui un fondo di partecipazione, esso stesso può procedere alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici.

Gli organismi attuatori degli strumenti finanziari – o, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti nel caso di garanzie – forniscono sostegno ai destinatari finali tenendo in considerazione gli obiettivi del programma. La selezione dei destinatari finali deve rispettare criteri di trasparenza e di assenza di conflitti di interessi.

L'autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario o l'organismo attuatore tengono contabilità separate e osservano la distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 60 e 62 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Nel caso già citato in premessa di sostegno combinato – disciplinato ai paragrafi 4 e 5 dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1060/2021 –, le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano all'operazione ed è richiesta la tenuta di una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

L'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021, disciplinando le responsabilità dei beneficiari, prevede le modalità con cui questi ultimi e gli organismi attuatori riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62:

- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate (il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di questo paragrafo), con riguardo a quanto segue:
 - operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500.000 €;
 - operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100.000 €;
- per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 €, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il ciclo dei flussi finanziari

Il combinato degli artt. 60 e 62 del Reg. (UE) n. 1060/2021 fornisce la disciplina relativa ai flussi finanziari connessi all'impegno di strumenti finanziari. Il riferimento non è tanto alla ordinaria ciclicità dei flussi finanziari in un fondo, che costituisce l'essenza stessa dello strumento, quanto alla gestione e alla destinazione di interessi, plusvalenze e restituzioni.

In questa prospettiva, la disciplina generale del Regolamento stabilisce che *“gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di*

ammissibilità". Viene esplicitato, coerentemente, che gli interessi e le plusvalenze non utilizzati nella modalità stabilita dall'art. 60 del Reg. (UE) n. 1060/2021, vengono *"detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale"*.

In ambito di risorse restituite agli strumenti finanziari entro la fine del periodo di ammissibilità – intese come risorse provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi – l'art. 62 del Reg. (UE) n. 1060/2021 stabilisce che vengano *"reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria"*.

Nella logica tipica della ciclicità degli strumenti in questione, il Regolamento prevede che siano gli Stati membri a garantire che le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti medesimi, nello stesso strumento specifico o, in caso di disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

Va sempre ricordato che in termini generali *"il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria"*.

Gli accordi di finanziamento

Nel caso in cui lo strumento finanziario venga attuato da un altro soggetto sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, l'art. 59 del Reg. (UE) n. 1060/2021 prevede che i termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari vengano stabiliti in accordi di finanziamento tra:

- i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;
- i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi di seguito riportati, come indicati nell'allegato X al Reg. (UE) n. 1060/2021:

- a) la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a);
- c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
- d) le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42;
- e) le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione) in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 6, ove applicabile, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;
- f) le prescrizioni e le procedure per la gestione del contributo fornito dal programma conformemente all'articolo 92 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni in materia di

contabilità fiduciaria o separata a norma dell'articolo 59;

- g) le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
- h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d);
- i) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;
- j) le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;
- k) le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- l) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;
- m) altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;
- n) i termini e le condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi;
- o) la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.

L'ammissibilità delle spese per gli strumenti finanziari

Le regole di ammissibilità delle spese definite dalla normativa europea prevedono delle specifiche per gli strumenti finanziari. L'art 68 del Reg. (UE) n. 1060/2011 stabilisce che le “*spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità*”. Tali spese “*non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi e del corrispondente cofinanziamento nazionale*”.

Il medesimo articolo riporta poi il dettaglio delle suddette spese, che corrispondono:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali (se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte; il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato, ma la revisione non ha effetto retroattivo);
- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione (le commissioni di gestione dipendono dalla performance) e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Nel caso di uno strumento finanziario attuato in più periodi di programmazione consecutivi “*il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle*

spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione”.

L'ammissibilità delle spese viene definita anche in ragione dello strumento finanziario specifico e delle modalità di attuazione:

- se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari;
- se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari;
- se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva;
- se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

In ambito di strumenti finanziari – come stabilito dall'art 64 del Reg. (UE) n. 1060/2021 – non sono ritenuti costi ammissibili:

- l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000.000 € (IVA inclusa).

Va poi considerata la disciplina dell'art. 59 del Reg. (UE) n. 1060/2021, laddove esplicita che *“il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo”*. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

Il controllo degli Strumenti Finanziari

Le procedure di controllo sugli strumenti finanziari trovano una disciplina generale nell'art. 81 del Reg. (UE) n. 1060/2021, che definisce le disposizioni per le verifiche di gestione e audit.

Le verifiche di gestione e gli audit seguono procedure differenti in base alla tipologia degli organismi attuatori, con una logica di approccio semplificato laddove tali soggetti siano la BEI o altre istituzioni

finanziarie internazionali in cui lo Stato membro detiene una partecipazione.

In tale prospettiva, l'autorità di gestione non effettua verifiche in loco a livello di strumenti finanziari attuati dalla BEI o da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui lo Stato membro detiene una partecipazione. In tal caso, tuttavia, la BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui lo Stato membro detiene una partecipazione *“forniscono all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento”*.

L'autorità di gestione effettua invece verifiche di gestione in loco – in conformità all'articolo 74, paragrafo 1 – rispetto agli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.

Sempre in una logica di semplificazione e riduzione degli oneri, l'autorità di gestione può non effettuare verifiche di gestione in loco basandosi *“su verifiche realizzate da organismi esterni, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni”*.

Il medesimo approccio caratterizzato dalle diverse soggettività che attuano gli strumenti finanziari viene applicato dalla normativa, nello specifico dalla lettera del già citato art. 81, alle procedure di audit:

- *“l'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati”*, anche in questo caso a patto che tali soggetti forniscano *“alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XXI e costituisce la base dell'operato dell'autorità di audit”*;
- *“l'autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell' articolo 77, 79 o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti”*.

Come nel caso sopra citato relativo all'autorità di gestione, anche l'autorità di audit può limitare le proprie attività di audit prendendo in considerazione ai fini della garanzia globale di affidabilità i *“risultati dell'audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario”*.

Laddove si operi in un contesto di fondi di garanzia, l'art. 81 del Reg. (UE) n. 1060/2021 prevede due casi in cui agli organismi responsabili degli audit dei programmi è consentito realizzare audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti:

- i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

Va poi richiamata la disciplina dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 sulla stabilità delle operazioni, che prevede la non applicazione dei suoi paragrafi 1 e 2 *“a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento”*.

In linea generale, la BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali sono tenute a fornire alle autorità del programma *“tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi”*. Tra questi, vi è quello della trasmissione dei dati, come dettagliato dalla lettera dell'art 42 del Reg. (UE) n. 1060/2021, che per gli strumenti finanziari richiede a Stato membro e autorità di gestione di fornire dati circa:

- le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
- l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
- l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui

- all'articolo 60, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 62;
- il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

Per il controllo degli Strumenti Finanziari è prevista l'adozione di una specifica check-list composta da diverse sezioni a livello di fase di sviluppo e attuazione dello strumento (ALLEGATO 13).

7.4 CONTROLLO DEL REQUISITO DI STABILITA' DELLE OPERAZIONI

Riferimenti normativi

I riferimenti regolamentari comunitari sono i seguenti:

- Articolo 65 dell'RDC n. 1060/21.

Ai sensi del citato art. 71 del RDC, si dovrà accertare, anche mediante verifiche in loco, che le **operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi** cofinanziate abbiano mantenuto l'investimento senza modifiche sostanziali nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, o entro il termine stabilito dalla normativa in materia di Aiuti di Stato.

Principali elementi del controllo di primo livello sulla stabilità delle operazioni

Le verifiche sulla stabilità delle operazioni dovranno accertare che non si siano verificate le seguenti ipotesi:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Si precisa che:

- l'AdG può ridurre il termine a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
- Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.
- La norma non si applica in caso di contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Si precisa che le verifiche in esame non sono specifiche ma rientrano nei punti di controllo del campione dei controlli in loco.

7.5 CONTROLLO DELLE OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI – OSC

Riferimenti normativi

I riferimenti regolamentari comunitari sono i seguenti:

- Articoli da 53 paragrafo 1 lettere da b) a f), paragrafo 2 e paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- Articoli 54, 55, 56 RDC nel caso di OSC che **non** richiedono l'esecuzione di un calcolo per determinare il tasso applicabile

La Procedura di adozione delle Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC) nell'ambito del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-27 è descritta nel paragrafo 3.5 del Manuale della Selezione delle Operazioni, al

quale quindi si rimanda.

L'AdG, nel contesto dell'esercizio della propria responsabilità di gestione, assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 53(2) RDC: ove il costo totale di un'operazione non supera 200.000 Euro, il contributo fornito al beneficiario dal FESR o dal FSE+ assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'Art. 107 par. 1 TFUE²³.

Principali elementi del controllo di primo livello sulle OSC

Nella programmazione 2021-27 la Commissione Europea ha consolidato la procedura di rendicontazione della spesa mediante le Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC), in sostituzione della rendicontazione a costi reali, allo scopo di garantire una maggiore semplificazione delle procedure e una riduzione degli oneri amministrativi sia per le Amministrazioni che per i beneficiari degli interventi.

Il primo elementare punto di controllo riguarda quindi il rispetto dell'obbligatorietà dell'adozione di OSC per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione definito dal RDC: in caso contrario l'operazione e la relativa spesa non sono ammissibili. Per il resto, la modalità di controllo degli OSC mira in ogni caso alla verifica del rispetto delle condizioni per il rimborso al beneficiario, senza che ciò implichi la richiesta al beneficiario della documentazione dei costi sottostante. L'art. 51 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 introduce inoltre il finanziamento non collegato ai costi delle operazioni legato al conseguimento dei risultati ma legato ad un metodo di pagamento più innovativo basato sul concetto del "pay by result" che, in altri termini, lega il rimborso e la remunerazione dell'investimento al raggiungimento degli obiettivi di impatto prefissati.

In tale contesto, per le tipologie di operazioni per le quali l'AdG abbia previsto la facoltà o l'obbligo dell'opzione di semplificazione dei costi nei confronti dei beneficiari, le verifiche di gestione dovranno accertare, per i finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, a tasso forfettario, costi unitari e importi forfettari, che:

- le condizioni per il rimborso fissate nell'accordo tra il beneficiario e l'AdG siano state soddisfatte;
- il metodo concordato sia stato applicato correttamente.

Ai sensi degli artt. 53-57 del Reg. UE n. 2021/1060 le sovvenzioni possono assumere la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti o una delle seguenti forme di semplificazione:

- **UCS Unità di Costi Standard:** si svolgerà una duplice tipologia di controllo:
 - a) **controllo di carattere generale** finalizzato all'accertamento della congruità del costo unitario utilizzato che può essere acquisito o da un prezzario o mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Questo tipo di controllo non sarà ripetitivo ma sarà eseguito all'origine e copre l'intera popolazione delle operazioni selezionate con il dispositivo (bando/avviso pubblico). Se il riferimento è un prezzario definito dalla Regione o da un altro soggetto pubblico nell'ambito delle proprie funzioni, lo stesso rappresenterà il documento di riferimento per effettuare il controllo consistente nell'accertare che il costo unitario applicato sia riferito alla tipologia di fattori omogenei corrispondenti alle

²³ Non ricadono nell'ambito di applicazione dell'Art. 107 par. 1 TFUE gli aiuti concessi in base ad un regolamento de minimis.

attività dell'operazione finanziata e che sia quello indicato nel prezzario. Se il prezzario non contiene il costo unitario riferito agli specifici fattori omogenei corrispondenti alle attività della tipologia delle operazioni da finanziarie sarà indispensabile ricavare tale costo unitario mediante un calcolo, giusto, equo e verificabile, basato su elementi oggettivi desunti da un'analisi che sarà condotta su un congruo campione di fattori omogenei;

- b) **controllo di carattere specifico**, cioè riferito a ciascuna operazione, che consiste nel verificare che (i) il costo unitario applicato sia quello predeterminato; (ii) il numero di unità di fattori omogenei realizzato; (iii) il computo per l'applicazione del costo unitario al numero di fattori omogenei realizzati.
- **Somme forfettarie**: il controllo sarà orientato ad accertare - ai fini del pagamento al beneficiario - il rispetto dei termini predefiniti nella convenzione riguardo ai tempi, alle attività e/o ai risultati e, pertanto, la mancata fornitura o la fornitura parziale del servizio o del prodotto non consentirà il pagamento del contributo al Beneficiario. Anche per questa tipologia di OCS, la verifica verterà su: (i) il controllo del metodo di calcolo utilizzato per la predeterminazione del costo, (ii) il rispetto dei termini, predefiniti nella convenzione, riferiti a tempi, attività e/o risultati previsti. Per questa tipologia di costo si privilegeranno i controlli in loco ai fini della prova dell'esecuzione fisica delle operazioni.
 - **Finanziamenti a tasso forfettario**: il controllo verterà in particolare sull'accertamento che il tasso applicato corrisponda a quello predeterminato e che non siano stati superati i limiti massimi stabiliti dagli artt. 54-56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
 - **Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni**: l'attività verterà sulla verifica del conseguimento delle condizioni stabilite nell'ambito della convenzione/accordo e sul conseguimento effettivo dei risultati.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle OSC sopra descritte:

OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Costi unitari	Importi stabiliti secondo un metodo equo, giusto e verificabile, o altro metodo fissato all'art. 53, paragrafo 3 lett. a) (Reg. UE 2021/1060)	Art. 53, par. 1, lett. b) Reg. 2021/1060
2. Somme forfettarie		Art. 53, par. 1, lett. c) Reg. 2021/1060
3. Finanziamenti a tasso forfettario		Art. 53, par. 1, lett. d) Reg. 2021/1060
4. Finanziamenti non collegati ai costi	Il finanziamenti non collegati ai costi si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui agli atti delegati adottati dalla CE in forza dell'art. 95 Reg. 2021/1060	Art. 53, par. 1 lett. f) Reg. 2021/1060

Con riferimento specifico ai **finanziamenti a tasso forfettario**, il Reg. UE n. 2021/1060 prevede le tipologie di seguito descritte:

OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Costi indiretti in base ad un tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili	Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile	Art. 54 lett. a) Reg. 2021/1060
2. Costi indiretti in base ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale	Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Applicabile solo nel caso in cui l'esecuzione dell'operazione generi costi indiretti. Le spese dirette di personale devono essere puntualmente identificate.	Art. 54 lett. b) Reg. 2021/1060
3. Costi indiretti in base a un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili	Il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a): <ul style="list-style-type: none"> • su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; • su dati storici verificati dei singoli beneficiari; • sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari. 	Art. 54 lett. c) Reg. 2021/1060
4. Costi diretti per il personale di un'operazione calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale	Non vi è obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.	Art. 55, par.1, Reg. 2021/1060
5. Tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, può essere utilizzato per coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione	Non vi è obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Le spese dirette di personale devono essere puntualmente identificate.	Art. 56, par.1, Reg. 2021/1060

All'interno del quadro normativo sopra rientrano anche i controlli in loco su operazioni gestite mediante processi di semplificazione dei costi. I controlli in loco assumono, in questi casi, maggior rilievo soprattutto in considerazione della natura della verifica condotta, "alternativa" al controllo classico (incentrato prevalentemente sugli aspetti finanziari e documentali dell'intervento).

Sul piano pratico l'attività di verifica si traduce essenzialmente in un accertamento dell'effettivo avanzamento delle attività e del raggiungimento dei risultati, sia in termini tecnici che fisici.

La semplificazione, derivante dal venir meno dell'obbligo di giustificare le spese effettivamente sostenute mediante documentazione probante, impone quindi di concentrare il *focus* del controllo sui processi che definiscono l'effettivo raggiungimento dei risultati, prendendo in considerazione così altri elementi di controllo quali ad esempio: relazioni tecniche, studi, obiettivi della ricerca, pubblicazioni, certificazioni conseguite, questionari di *customer satisfaction*, test di verifica del raggiungimento degli obiettivi ecc. È opportuno precisare che su tali elementi si fonda l'equiparazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai costi effettivi come stabilito dai regolamenti.

È inoltre importante evidenziare che le sole forme di controllo ordinario (titoli di spesa, pagamenti, registrazioni contabili) che sostanzialmente si traducono nell'esame della documentazione amministrativa probante, non sono di per sé sufficienti a garantire una sostanziale equivalenza tra attività realizzate e spese sostenute. In caso di finanziamenti a tasso forfettario, laddove opportuno, la verifica dovrebbe anche appurare che i costi siano stati correttamente assegnati a una data categoria e che non vi sia una doppia dichiarazione

della stessa voce di spesa.

Comunque, durante le attività di controllo è possibile richiedere documentazione amministrativa contabile per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario; ma è fondamentale completare il controllo tradizionale con la documentazione attestante lo svolgimento delle attività progettuali ed il raggiungimento del relativo risultato, tenendo opportunamente conto delle caratteristiche degli interventi finanziari. Ad esempio, per le operazioni "immateriali", l'attenzione si sposterà verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, in modo particolare sulle verifiche in loco durante il periodo di attuazione.

Gli esiti dei controlli e i risultati dei questionari e delle interviste consentiranno un'elaborazione statistica degli elementi raccolti e l'inserimento degli stessi in una banca dati al fine di permettere una valutazione sistemica dei risultati con la possibilità di intervenire su problematiche strutturali che potrebbero emergere nel corso delle ispezioni.

Le eventuali rettifiche finanziarie alla sovvenzione concessa saranno determinate, quindi, dall'esito di tali valutazioni e il valore del contributo sarà rideterminato nel caso in cui al termine dell'operazione le quantità/risultati dichiarati dovessero risultare inferiori rispetto ai livelli indicati in sede di ammissione a finanziamento.

Le modalità di applicazione delle rettifiche finanziarie e degli eventuali meccanismi di attenuazione della decurtazione potranno essere di volta in volta definiti dai Responsabili di Azione/sub-azione, in relazione ai singoli Avvisi. Si potrà, ad esempio, valutare in maniera differente il mancato raggiungimento di un obiettivo progettuale o la mancata realizzazione di alcune attività, tenendo conto di cause non imputabili direttamente al beneficiario, ma ad esempio a fattori esterni o non prevedibili da parte del beneficiario stesso.

In relazione a tale ambito di controllo, l'AdG ha adottato una specifica procedura per la verifica dei costi rendicontati, secondo quanto stabilito dal Si.Ge.Co. La procedura prevede che le check-list siano elaborate e approvate per ciascun ambito (Avviso/Azione) di applicazione degli OSC.

In linea generale il controllo sugli OSC sarà attuato:

1. **a livello metodologico**, attuato a livello di check list DESK. Il controllore incaricato della verifica del progetto (check-list DESK) è tenuto a individuare la tipologia di OSC adottata ed a controllarne la regolare adozione mediante la compilazione della check-list OSC 1. Si precisa che, essendo la metodologia comune a tutte le operazioni relative ad una singola PDA, il controllore incaricato dovrà eseguire tale attività con la supervisione del Revisore coordinatore, in modo che sia garantita una valutazione uniforme dell'OSC a livello di PDA. Le domande che sono riportate nella check-list OSC 1 sono parte del controllo DESK e sono integrate all'interno del modello standard di check-list desk presente sul sistema informativo regionale SIURP. Il controllo viene quindi effettuato in modalità informatica contestualmente alla verifica desk;
2. **controllo di tipo rendicontale**, attuato a campione a livello di check list SPESE (pre-certificazione) volta a verificare la correttezza della rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario mediante la compilazione della check-list OSC 2.

7.6 CONTROLLO DI OPERAZIONI DELEGATE AD ORGANISMI INTERMEDI

L'Amministrazione Regionale può designare un organismo pubblico o privato che, agendo sotto la responsabilità dell'AdG, svolga una parte o la totalità dei compiti o mansioni per conto di detta Autorità, nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni.

In tal caso i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto e l'affidamento viene effettuato mediante un atto che stabilisce i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'AdG e la relativa periodicità, gli obblighi e le modalità di presentazione delle spese conseguite, le modalità di svolgimento dell'attività di gestione e controllo, la descrizione dei flussi finanziari, le modalità di conservazione dei documenti, gli eventuali compensi e le sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

Gli OI dovranno disporre di un sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria separati e

informatizzati. Essi inoltre, nella gestione delle operazioni ad esso delegate, dovranno dotarsi di un sistema di gestione e controllo compatibile con quello adottato dall'AdG per garantire la regolarità e la legalità delle operazioni, la loro conformità con le condizioni del programma operativo e l'osservanza delle norme dell'Unione pertinenti.

Successivamente alla fase di designazione l'AdG, sulla base di un'analisi del rischio, pianifica annualmente l'esecuzione di verifiche finalizzate a **valutare l'affidabilità dei sistemi di gestione e controllo** in uso dagli OOII. Tali controlli sono condotti da parte del Settore 3 secondo le modalità raccomandate dalle linee guida della CE²⁴ mediante la realizzazione di **System audit** che hanno come obiettivo la verifica di elementi riconducibili ai RC applicabili.

Per ciascun Requisito Chiave, i controllori esprimeranno un giudizio rispetto al grado di affidabilità del sistema di gestione e controllo dell'OI, secondo le categorie previste dall'apposito allegato del RDC. L'esito di tale attività, condotta attraverso una verifica desk della documentazione prodotta dall'OI, viene quindi registrata in apposita Checklist (che sarà prodotta in **ALLEGATO 7**). Contestualmente e nell'ambito di tale verifica il Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi, eseguirà e accerterà il rispetto della Convenzione sottoscritta relativamente agli obblighi in essa previsti per l'esecuzione dei compiti delegati.

Al fine di verificare la corretta implementazione del Sistema di Gestione e Controllo, saranno condotti anche Test di conformità per la valutazione della corretta applicazione delle funzioni delegate. Tali test saranno eseguiti su un campione casuale non statistico di operazioni la cui dimensione viene definita sulla base dei primi esiti dell'audit di sistema e dei risultati desumibili dalle attività di controllo o di audit.

Al termine dell'attività di verifica il controllore produrrà un Rapporto provvisorio di System Audit, che, a seguito di contraddittorio, sarà formalizzato nella sua versione definitiva contenente un eventuale Piano di azione l'indicazione del giudizio di affidabilità del SiGeCo dell'OI.

Nel caso in cui l'ADG abbia delegato i compiti previsti all'articolo 125.5 del RDC, **gli OI dovranno dotarsi di un Manuale di controllo di I livello da redigersi secondo criteri e metodologie improntate al presente Manuale. Il Manuale di controllo di I livello dell'OI prima di poter essere definitivamente adottato dovrà essere trasmesso all'AdG.** In questo caso il sistema di controllo interno dell'OI deve comprendere verifiche delle domande di rimborso presentate dal beneficiario. Non potendo comunque l'ADG delegare per intero la responsabilità di assicurare la loro corretta esecuzione, dovrà, nella sua capacità di supervisore, condurre verifiche sugli OI finalizzate ad ottenere assicurazioni in merito alla corretta esecuzione dei compiti.

Al fine di garantire tale obiettivo, l'AdG:

- **accerta l'attività di controllo svolta dall'OI:** sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
- prepara note orientative, manuali delle procedure e liste di controllo adattati alle esigenze degli OI e da essi utilizzati;
- esamina i rapporti rilevanti redatti dagli OI;
- riceve i rapporti di audit preparati nell'ambito dell'articolo 127.1 del RDC e che includeranno anche audit delle verifiche di gestione effettuate dagli OI.

Nel caso in cui agli Organismi Intermedi sia stata delegata la responsabilità di presentare all'AdG un'unica dichiarazione di spesa generale, il controllo sull'OI deve riguardare anche la **verifica della correttezza nell'aggregazione delle domande di rimborso trasmesse dai vari beneficiari.** In particolare, si dovrà verificare la corretta compilazione da parte dell'OI della dichiarazione di spesa nonché l'esattezza del calcolo delle spese trasmesse con le dichiarazioni all'AdC fornendo assicurazioni a tal proposito. Tali aspetti saranno finalizzati a completare le verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo e di gestione interno di cui si è dotato l'OI e che quest'ultimo applica in particolare nel controllare le operazioni di cui è delegata l'attuazione e la gestione nonché la corrispondenza di questo

²⁴ EGESIF n. 14-0010-final del 18/12/2014

al Si.Ge.Co. del POR Calabria FESR-FSE 2014-20. Garanzia ulteriore sarà considerata l'esistenza e l'efficacia di procedure correttive nell'evenienza di errori nella gestione delle operazioni.

L'esito di tale attività di controllo viene registrato in check-list.

7.7 CONTROLLO DEGLI ASPETTI INERENTI ALLA TRASPARENZA E VISIBILITA'.

Si riportano, di seguito alcune indicazioni operative sulle norme da rispettare che dovranno essere applicate in tema di trasparenza e di comunicazione sia dall'Amministrazione Regionale che dai Beneficiari. Si ricorda, infatti che il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza costituisce uno dei requisiti necessari a rendere la spesa ammissibile al cofinanziamento.

Si rammenta infatti che **nel caso di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e comunicazione, la relativa spesa potrà essere considerata inammissibile e/o soggetta a rettifiche finanziarie.**

In tema di **trasparenza**, a norma dell'art.49(1) del RDC l'AdG garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

L'AdG garantisce in particolare la pubblicazione sul suddetto sito web (o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b) di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno con i dati indicativi di cui al paragrafo 2 dell'art.49 del RDC:

- area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
- tipologia di richiedenti ammissibili;
- importo totale del sostegno per l'invito;
- data di apertura e chiusura dell'invito.

Ai sensi dell'art. 49(3) del RDC l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:

- per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
- se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
- la denominazione dell'operazione;
- lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;
- la data di inizio dell'operazione;
- la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
- il costo totale dell'operazione;
- il fondo interessato;
- l'obiettivo specifico interessato;
- il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
- l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
- per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
- la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

Prima della pubblicazione l'AdG informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del

presente articolo.

In tema di **visibilità**, in conformità a quanto disposto dall'art.46(a) del RDC l'AdG deve garantire la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica. A tale proposito, secondo quanto stabilito dall'art.47 del RDC, sia l'Autorità di Gestione che i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX del RDC nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione. In particolare i beneficiari degli interventi del PR Calabria FESR/FSE+ 2021/27 e gli organismi che ne attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione:

(a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve **descrizione dell'operazione**, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

(b) apponendo una **dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione** in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

(c) **esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico**, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del RDC non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate. A tale riguardo tale obbligo riguarda:

- operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000EUR;
- operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000EUR.

Per le operazioni che non rientrano nei parametri di cui al punto (c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un **poster di misura non inferiore a un formato A3** o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico²⁵.

Si evidenzia inoltre che per le **operazioni di importanza strategica** e per le **operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR**, deve essere organizzato un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione responsabile.

²⁵ Tale obbligo non si applica ove si tratti di un beneficiario del FSE+ una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

8 NORME DI AMMISSIBILITA' GENERALI DELLA SPESA E NORME DELLO STATO MEMBRO APPLICABILI AL PROGRAMMA

Premessa

L'ammissibilità delle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento UE n. 2021/1060, è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel sopra richiamato regolamento o nei regolamenti specifici dei Fondi, o in base agli stessi. Fatte salve le specifiche disposizioni in materia di spesa ammissibile contenute nel RDC o nei regolamento dei fondi, si fa presente che nell'attesa dell'adozione di tali norme nazionali per la Programmazione 21-27, l'AG applica le indicazioni previste dal DPR 5 febbraio 2018 n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, a cui ci si atterrà durante le attività di controllo, nelle more dunque dell'adozione dei nuovi dettati normativi specifici sulla materia.

Termini di eleggibilità della spesa

Le spese per essere ammissibili devono essere state sostenute dal beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità.

Le spese sono ammissibili al contributo dei Fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o l'1 gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Nel caso in cui una spesa diventi ammissibile a seguito di una modifica del PO, il periodo di ammissibilità decorre dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione; in caso invece di modifica rilevante, ovvero di elementi non contemplati dalla decisione della Commissione, il periodo decorre dall'entrata in vigore della nuova Decisione che modifica il PO.

Non sono selezionate per ricevere sostegno dai Fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

Per ciò che concerne l'ammissibilità della spesa in relazione all'ubicazione della stessa, ai sensi di quanto all'Art. 63(4) RDC, *“un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro²⁶, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma”*.

Due ulteriori disposizioni dell'Art. 63 RDC disciplinano:

- il caso dell'ammissibilità temporale della spesa nel caso di catastrofi naturali stabilendo l'ammissibilità della spesa a far data dal verificarsi dell'evento;
- il caso dell'ammissibilità della spesa ove l'operazione ottenga un sostegno da i) *uno o più fondi* o ii) *da uno o più programmi* e iii) *da altri strumenti dell'Unione*. In questo caso, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti: a) *sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione*; b) *sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma*. La spesa a carico di un fondo può essere determinata (per fondo e per programma) su base proporzionale tenendo conto di quanto determinato circa le condizioni per il sostegno.

²⁶ L'espressione è da intendersi qui riferita al territorio regionale.

L'Art. 67 RDC definisce, con riferimento ad alcune fattispecie – di seguito trattate – specifiche disposizioni relativamente all'ammissibilità della spesa applicabili al caso di misure di sostegno del Programma concesse nella forma di sovvenzioni.

CONTRIBUTI IN NATURA

I contributi in natura afferenti all'operazione sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, vengono considerati spese ammissibili ove siano soddisfatte, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- a. il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c. il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d. nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro. Il valore del terreno o immobile è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64(1)(b) RDC²⁷;
- e. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Ai fini del riconoscimento dei contributi in natura, il documento/dispositivo che specifica le condizioni per il sostegno (Art. 73(3) RDC) del Programma, reca necessariamente l'esplicito riferimento all'Art. 67(1) RDC.

AMMORTAMENTO

Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'Art. 53(1)(a) RdC (costi reali);
- b. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- c. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Ai fini del riconoscimento delle spese di ammortamento, il documento/dispositivo che specifica le condizioni per il sostegno (Art. 73(3) RDC) del Programma, reca necessariamente l'esplicito riferimento all'Art. 67(2) RDC.

SPESE NON AMMISSIBILI

Fatte salve le disposizioni applicabili nel caso di aiuti concedibili in conformità con il Reg. 651/2014, **non sono ammissibili al sostegno del programma (Art. 64 RdC)** i seguenti costi:

- a) gli **interessi passivi**, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'**acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso**

²⁷ La norma citata così recita: "1. I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi: [...] b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante".

industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;

c) **l'IVA.**

Tuttavia, con riferimento all'**IVA**, sono previste le seguenti eccezioni (che rendono l'IVA una spesa ammissibile):

- i. nel caso di operazioni il cui costo totale è inferiore a € 5.000.000 (IVA inclusa);
- ii. per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno € 5.000.000 (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- iii. gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del Programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del Programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che
 - l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o
 - se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del Programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);

Con riferimento al **caso di cui al punto i. di cui sopra, l'eccezione non si applica al caso di aiuti di stato concessi sulla base del Reg. 651/2014. Infatti, fermo restando quanto stabilito all'Art. 7 del GBER, secondo il considerando 23 del GBER, tutte le cifre utilizzate devono essere prese prima di qualsiasi detrazione di tasse o altri oneri. Il principio è che se l'imposta sul valore aggiunto è un costo reale nel senso che non può essere recuperato, è parte del costo ammissibile. Se l'IVA può essere recuperata, non è considerata un costo reale e quindi non sarà considerata come costo ammissibile ai sensi del GBER²⁸.**

Ulteriori disposizioni relative a voci di spesa non ammissibile sono rinvenibili al **DPR 22 del 5/2/2018²⁹**. In particolare l'**Art. 13** del DPR richiamato prevede l'**inammissibilità** di spese relative a:

- i) costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.
- ii) i deprezzamenti e le passività;
- iii) gli interessi di mora;
- iv) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Si rimanda inoltre a quanto riportato nel presente Manuale e nel Manuale della Selezione delle Operazioni in merito a Strumenti Finanziari, OSC e prova di effettuazione della spesa.

²⁸ Cfr. punto 44 della Practical Guide, "General Block Exemption Regulation (GBER) - Frequently Asked Questions, Marzo 2016.

²⁹ Al momento della stesura del presente manuale non si dispone di un equivalente del DPR 22/2018 applicabile al ciclo di programmazione 2021 – 2027. Ai fini della attuazione del Programma, sino a nuova definizione della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa per il ciclo di programmazione 2021 – 2027, si farà riferimento – per quanto applicabile – al DPR sopra richiamato.

9 PROCEDURA GENERALE DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE AMMINISTRATIVE DI GESTIONE

Premessa

L'espletamento, da parte del personale di cui al paragrafo 4 del presente documento delle verifiche di gestione previste dall'art. 74(1)(a) avviene in concomitanza al parallelo espletamento delle attività di accertamento e controllo di competenza del Dirigente/Responsabile di Azione del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-27 in quanto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90.

Le attività di accertamento in capo all'Ufficio di Gestione competente per l'operazione e le attività di verifica previste dall'articolo succitato ed in capo all'Ufficio di Controllo (Settore 3 del Dipartimento Programmazione Unitaria) sono coordinate in modo che per tutte le operazioni sia garantito quanto disposto dall'art.74(1)(b) che prevede, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che **ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di rimborso da parte del beneficiario.**

Il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto.

Il controllo del rispetto del termine degli 80 giorni viene espletato per il tramite del sistema informativo regionale SIURP.

In continuità col il precedente periodo di programmazione 2014-20, per come raccomandato dal paragrafo 1.6 delle *Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione – EGESIF_14-0012_02*, le verifiche avvengono sia in fase di selezione del progetto che in fase di attuazione, oltre che nel momento del controllo delle domande di rimborso presentate dal beneficiario, sia intermedie che finale. Tale modularità del processo di verifica, con i controlli che vengono espletati parallelamente a tutte le fasi di avanzamento dell'operazione, assicura l'assenza di ritardi nel processo di certificazione ed agevola la produzione puntuale delle informazioni destinate a supportare a vario titolo la dichiarazione di gestione.

Applicazione della metodologia di campionamento.

L'applicazione delle procedure di campionamento per le verifiche amministrative, previste ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 del presente Manuale, comporta una attività di analisi del rischio da condurre a livello di ciascuna procedura di selezione ("PDA" secondo il termine utilizzato nel sistema informatico SIURP) successivamente al controllo della medesima PDA da parte dell'incaricato. Lo stesso quindi dovrà valorizzare i campi delle tabelle di rischio successivamente alla chiusura del controllo (positivo) della PDA.

Al termine di tale valorizzazione per ciascuna operazione di ciascuna procedura l'operazione sarà identificata da un grado di rischio che potrà essere, secondo quanto già specificato in precedenza:

- ALTO
- MEDIO
- BASSO
- MINIMO

La selezione delle operazioni da sottoporre a controllo avverrà nella maniera seguente:

- (a) per le operazioni a rischio ALTO sarà effettuato il controllo DESK di tutte le operazioni della procedura e la verifica di tutte le domande di rimborso (RIM) del beneficiario.
- (b) per le operazioni classificate a rischio MEDIO sarà effettuato il controllo DESK di tutte le

operazioni della procedura e la verifica a campione delle domande di rimborso del beneficiario. Gli esiti delle verifiche sulle prime domande di rimborso campionate concorreranno alla conferma del grado di rischio o viceversa alla ridefinizione in aumento del grado di rischio delle operazioni costituenti la procedura.

- (c) per le operazioni classificate a rischio BASSO il controllo DESK sarà effettuato a campione (50% delle operazioni). Tuttavia se dagli esiti dei controlli sulle prime operazioni emergeranno irregolarità o anomalie il grado di rischio delle operazioni sarà rideterminato di conseguenza a livello (a) o (b). Per le operazioni campionate per il controllo DESK saranno sottoposte a controllo tutte le domande di rimborso. Per le operazioni non campionate per il controllo DESK la verifica delle domande di rimborso avverrà a campione. Se nel corso della verifica delle domande di rimborso campionate emergeranno irregolarità o anomalie concorreranno alla conferma del grado di rischio o viceversa alla ridefinizione in aumento del grado di rischio delle operazioni costituenti la procedura.

Per il **primo anno contabile**, ferma restando la valutazione di rischio per ciascuna procedura da effettuarsi secondo i parametri di cui al capitolo 5, in via prudenziale si procederà a campionamento solo per le operazioni classificate a **rischio MINIMO** nei termini previsti al punto (c).

Per quanto inerente al campionamento dei controlli in loco la popolazione di riferimento, rappresentata da tutte le operazioni³⁰ aventi un avanzamento finanziario superiore alla percentuale stabilita in sede di analisi del rischio, viene suddivisa in 3 classi di rischio, identificate secondo i valori di cui al paragrafo X del presente Manuale.

Per le operazioni della classe a rischio basso si provvederà ad effettuare controlli in loco per un numero di operazioni tali da rappresentare almeno il 5% della spesa complessiva della classe di rischio.

Per le operazioni della classe a rischio medio si provvederà ad effettuare controlli in loco per un numero di operazioni tali da rappresentare almeno il 10% della spesa complessiva della classe di rischio.

Per le operazioni della classe a rischio medio si provvederà ad effettuare controlli in loco per un numero di operazioni tali da rappresentare almeno il 15% della spesa complessiva della classe di rischio.








La procedura di esecuzione delle verifiche in loco sarà rappresentata in ALLEGATO 4 al presente Manuale, unitamente al format di verbale di controllo in loco (ALLEGATO 5 A), al format di notifica di controllo in loco (ALLEGATO 5 B) e al format di verbale di campionamento dei controlli in loco (ALLEGATO 6).


Schema procedura di verifica amministrativa.

Per le operazioni campionate l'iter procedurale di verifica per i progetti a titolarità e per quelli a regia è riportato sinteticamente nelle seguenti tavole (A) e (B). Si precisa che nelle suddette tavole la dizione "check-list di gestione" denota genericamente lo strumento di controllo in capo all'Ufficio di Gestione (Responsabile di Azione) e il cui utilizzo esula pertanto dalle competenze del controllo di 1° livello in capo all'Ufficio di Controllo (Settore 3 del Dipartimento Programmazione Unitaria). La check-list di liquidazione rappresenta invece lo strumento di controllo specifico che l'Ufficio di Gestione (Responsabile di Azione) adopera mediante SIURP per autorizzare il pagamento del beneficiario e il cui utilizzo esula dalle competenze del controllo di 1° livello in capo all'Ufficio di Controllo (Settore 3 del Dipartimento Programmazione Unitaria).








³⁰ Sia operazioni campionate per le verifiche amministrative che operazione non campionate per le verifiche amministrative.


(A) OPERAZIONE A TITOLARITA' DEL PR CALABRIA 2021-2027

Fase del progetto	Ufficio di Gestione (Responsabile di Azione)	Ufficio di Controllo (Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi)	Strumento
		Verifica sulla conformità e regolarità delle procedure di selezione	CHECK-LIST PDA
	Verifica sulla presenza delle condizioni per la finanziabilità e per l'avvio del progetto		<i>Check-list di gestione</i>
	Verifica sulla legittimità delle eventuali modifiche al progetto	Verifica sulla regolarità della selezione del beneficiario, sul rispetto delle norme pertinenti e sull'esecuzione del progetto	<i>Check-list di gestione</i> CHECK-LIST DESK
	Verifica di liquidazione per emissione mandato		<i>Check-list di gestione</i>
		Controllo di I livello sulla spesa della RIM e da inviare all'AC per la certificazione	CHECK-LIST RIM
	Verifica sulla presenza delle condizioni per la chiusura il progetto		<i>Check-list di gestione</i>
	Verifica di liquidazione per emissione mandato		<i>Check-list di gestione</i>

		Controllo di I livello sulla spesa della RIM e da inviare all'AC per la certificazione	CHECK-LIST RIM
---	--	--	----------------

(B) OPERAZIONE A REGIA DEL PR CALABRIA 2021-2027

Fase del progetto	Ufficio di Gestione (Responsabile di Azione)	Ufficio di Controllo (Settore Controlli, Monitoraggio, Sistemi Informativi)	Strumento
		Verifica sulla conformità e regolarità della procedura di selezione	CHECK-LIST PDA
	Verifica preliminare sulla legittimità e sulla coerenza della procedura di selezione adottata dal beneficiario		<i>Check-list di gestione</i>
	Verifica sulla legittimità delle eventuali modifiche al progetto	Verifica sulla regolarità della selezione del beneficiario, sul rispetto delle norme pertinenti e sull'esecuzione	<i>Check-list di gestione</i> CHECK-LIST DESK
		Controllo di I livello dell'ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario ai fini della certificazione della spesa	CHECK-LIST RIM
	Verifica di liquidazione della domanda di rimborso del beneficiario		<i>Check-list di gestione</i>
	Verifica di completezza e conformità delle informazioni fornite dal beneficiario		<i>Check-list di gestione</i>
		Controllo di I livello sulla spesa della RIM e da inviare all'AC per la certificazione	CHECK-LIST PRE-CERT

 <p>Domanda di rimborso a saldo del beneficiario</p>	<p>Verifica di liquidazione della domanda di saldo del beneficiario</p>		<p><i>Check-list di liquidazione</i></p>
---	---	--	--

In seguito ai controlli svolti, a fronte di anomalie/irregolarità rilevate, il controllore comunicherà le stesse al RdA a mezzo dell'apposita funzionalità presente sul sistema SIURP.

Il soggetto sottoposto a controllo (Beneficiario terzo rispetto all'Amministrazione regionale nel caso di operazioni a regia, e RdA nel caso di operazioni a titolarità) sarà quindi sempre messo in condizioni di avere un contraddittorio al fine di consentire la formulazione di eventuali controdeduzioni e di integrare quanto già in possesso del controllore stesso con ulteriore documentazione considerata utile per tale scopo.

Nel caso di operazioni a regia è **compito del RdA trasmettere al beneficiario senza indugio le irregolarità notificate**. Qualsiasi integrazione e controdeduzione del beneficiario dovrà essere trasmessa comunque entro 10 giorni lavorativi allegando, ove possibile, tutti gli elementi utili per supportare le argomentazioni fornite al fine di permettere al controllore incaricato di eseguire le opportune valutazioni. Trascorso il tempo previsto per la ricezione delle integrazioni da parte del soggetto controllato, il controllore formalizzerà su SIURP le proprie conclusioni/prescrizioni al soggetto sottoposto a controllo.

Si precisa inoltre che, a determinate condizioni, qualora la verifica di ogni singola voce di spesa contenuta in una Domanda di Rimborso rispetto alla relativa documentazione giustificativa si riveli difficile da mettere in pratica a causa dell'elevato numero delle voci di spesa stesse, si procederà a verificarne solo un campione estratto sulla base della metodologia riportata in **ALLEGATO 11**.

L'insieme delle attività di controllo dell'Autorità di Gestione è pianificato in maniera tale da garantirne la chiusura, anche per i controlli in loco, prima della chiusura dei conti

10 CONTROLLI DI SISTEMA

I controlli di sistema propriamente detti non rappresentano un ambito di esecuzione routinario che rientra nella competenza ordinaria dell'Autorità di Gestione. In via generale, la funzionalità complessiva del sistema di gestione e controllo del Programma, testata attraverso un insieme analitico di verifiche di sistema comprendenti di tutti gli elementi, le risorse, le procedure e gli organismi coinvolti nell'attuazione del Programma, spetta all'Autorità di Audit che rileva eventualmente il carattere sistematico di talune deficienze e consente all'Autorità di Gestione di mettere in atto azioni correttive adeguate. Vi sono tuttavia dei casi nei quali può essere opportuno o necessario per l'Autorità di Gestione effettuare, oltre a verifiche di gestione, anche verifiche di funzionalità del sistema ad hoc allo scopo di assicurare la regolare funzionalità di organismi e/o enti. Laddove vi siano Organismi Intermedi e ove siano stati ad essi delegati, l'Autorità di Gestione dovrà, nella sua qualità di supervisore, ottenere assicurazioni in merito alla corretta esecuzione dei suddetti compiti. In tal caso il controllo di sistema è obbligatorio (vedi paragrafo 6.8 del presente Manuale).

11 CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI FRODE NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, ai sensi dell'art.310 e dell'art.325, che la

Commissione europea e gli Stati membri contrastino le frodi e, in genere, le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Secondo quanto disposto dall'art.59, parag.2, lett. b) del Regolamento UE n.966/2012, agli Stati membri spetta la responsabilità primaria per la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di irregolarità e frodi mentre l'art. 74(1)(c) del RDC dispone che l'AdG ponga in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati.

Rimandando al paragrafo 2.1.2.4 del Si.Ge.Co. per la definizione di "frode", si evidenzia che già nel PO Calabria FESR-FSE 2014-20 era stato istituito un sistema di valutazione dei rischi di frode per la cui implementazione, nell'ambito del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-27 viene confermata la competenza del Settore 3 "Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi" – Unità Operativa 3.4. Gestione delle irregolarità.

Il processo di valutazione del rischio nonché le procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate ai rischi di frode individuati, si realizzano in 2 fasi operative:

- autovalutazione del rischio di frode;
- individuazione e messa in atto di misure antifrode efficaci e proporzionate sulla base degli esiti dell'autovalutazione effettuata.

L'autovalutazione è condotta utilizzando lo strumento predisposto dalla Commissione Europea di cui alle Linee Guida EGESIF 14-0021 del 16.06.2014 "Valutazione di rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate" anche tenendo conto di fonti di informazione quali relazioni di audit, segnalazioni di frodi e autovalutazioni dei controlli. Detto strumento consente di classificare il rischio di frode in interno, esterno o frutto di collusione, al fine di agevolare l'unità di valutazione, ha previsto una serie di rischi predefiniti da esaminare.

Nell'ambito del processo di valutazione viene determinato un rischio netto, residuale e quindi successivo all'esecuzione dei controlli standard. Il valore del rischio residuo può determinare la necessità di intraprendere azioni di riduzione del rischio, finalizzate a ricondurre tale rischio al livello che viene considerato come "tollerabile" dall'Autorità di Gestione.

Tra le azioni possibili sono da ricomprendere:

- le modifiche e/o integrazioni nelle procedure/strumenti di controllo adottati, con il recepimento di indicazioni migliorative in funzione anti-frode, così come previsto dal Piano di gestione dei rischi del Programma;
- l'esecuzione di controlli in loco supplementari rispetto a quelli determinati a norma di regolamento e specificatamente indirizzati verso ambiti/tipologie di operazioni/beneficiari dimostratesi come particolarmente rischiosi.

L'intero processo di autovalutazione del rischio è condotto da uno specifico Team individuato con Delibera di Giunta Regionale secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1.24 del Si.Ge.Co.

La principale modalità di considerazione del rischio di frode nell'attività di controllo gestionale è tuttavia rappresentata dal sistematico inserimento di fattori di rischio specifico all'interno dell'attività di campionamento effettuata per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica, sia amministrativa che in loco. In particolare, è previsto il ricorso alla banca dati ARACHNE mediante un protocollo elettronico di colloquio con il sistema informativo regionale SIURP. Da ARACHNE risulterà così possibile mutuare gli indicatori di rischio-frode più rilevanti rispetto ai rischi specifici del Programma la cui valorizzazione avverrà direttamente sul sistema informativo regionale SIURP. L'operatore che consulta i progetti censiti su SIURP potrà, cioè, avere una immediata idea del grado di rischio-frode afferente a una determinata operazione, attraverso degli alert1. L'esplicita

considerazione di tali rischi consentirà di indirizzare il processo di campionamento dei progetti, aumentando il numero di verifiche aventi ad oggetto beneficiari e/o operazioni con potenziale rischio di frode, secondo quanto previsto al capitolo 5 del presente Manuale.

Inoltre, per quanto inerente al ciclo di programmazione 2014-20, al fine di migliorare la prevenzione ed il contrasto ai tentativi di utilizzo irregolare o fraudolento delle risorse e di aumentare l'efficacia complessiva dei controlli, la Regione Calabria ed il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza hanno firmato, il 28.06.2018, un Protocollo d'Intesa, con il quale si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, attraverso un'attività di cooperazione interistituzionale che si sostanzia nelle attività di seguito elencate. La Regione si impegna, in particolare:

- a rendere disponibili al Corpo l'elenco dei beneficiari dei finanziamenti comunitari (POR FESR, FSE 14-20 e PSR 14-20), comunicandone eventuali aggiornamenti e/o rettifiche;
- a consentire l'accesso diretto alla GdF al sistema informativo di gestione e monitoraggio dei progetti e dei beneficiari dei finanziamenti comunitari, anche al fine dell'inoltro delle segnalazioni di irregolarità;
- a comunicare alla GdF le decisioni assunte conseguenti alle comunicazioni da questa pervenute, al fine di consentire il miglioramento qualitativo delle attività del controllo;
- a segnalare fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti;
- ad inviare segnalazioni, relative alle situazioni di maggiore rilevanza, contenenti ogni utile informazione riferita ai beneficiari dei cofinanziamenti che ritiene di dover porre all'attenzione della Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza si impegna:

- a comunicare, per evitare eventuali sovrapposizioni di controlli, l'effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti dei beneficiari di finanziamenti concessi a valere sul POR e sul PSR 2014/2020;
- a dare comunicazione delle violazioni rilevate con le indicazioni utili che consentano di segnalare le irregolarità riscontrate alla Commissione Europea.

Il Protocollo prevede anche la promozione di incontri informativi/formativi, aventi ad oggetto:

- le modalità di accesso e di utilizzo delle banche dati relative ai progetti cofinanziati dal POR FESR-FSE e dal PSR FEASR;
- i provvedimenti di concessione di sovvenzione e/o appalti relativi alle erogazioni di contributi;
- lo scambio di conoscenze in relazione alle frodi tentate o accertate a carico dei fondi europei con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione.

Alla luce della proficua collaborazione maturata nel corso del ciclo 2014-20, lo strumento del protocollo d'intesa sarà aggiornato e riproposto per il PR Calabria FESR/FSE+ 2021-27.

12 CONTROLLI DI QUALITÀ E VALUTAZIONE DEL LAVORO DI CONTROLLO

Al fine di rendere più efficace l'attività di controllo nonché di promuovere il miglioramento continuo del processo di verifica, il Settore 3 "Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi" ha definito nelle precedenti cicli di programmazione 2014-20 specifiche modalità operative per il controllo qualità ed il monitoraggio della performance di ciascun revisore/controllore ispirate oltre che a standard di qualità anche a un modello orientato al miglioramento dell'intera struttura organizzativa e del processo di controllo. In continuità con tale approccio, anche per il PR FESR/FSE+ 2014-20 è prevista l'applicazione di tale modello il cui dettaglio, in termini di procedura, metodologia e strumenti utilizzati è riportato in uno specifico documento (**ALLEGATO 8**).

Tale metodologia prevede l'esecuzione di **controlli qualità**, finalizzati ad accertare il corretto espletamento del lavoro di controllo e di una **valutazione e monitoraggio del lavoro di controllo** finalizzata alla misurazione della performance degli addetti alle verifiche di I livello.

In considerazione della presenza, nella struttura organizzativa dei controlli di primo livello, oltre che di personale regionale anche di Revisori dei conti ed esperti dell'Assistenza Tecnica selezionati secondo procedura di evidenza pubblica, la definizione di tali procedure risponde anche alle raccomandazioni contenute nella nota EGESIF 14-0012-02 final "Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione", relativamente alla necessità di valutare la qualità del lavoro affidato a terzi.

Al fine di acquisire una valutazione complessiva dell'operato di tutti gli addetti alle verifiche, i controlli di qualità e le valutazioni del lavoro di controllo sono pianificati annualmente, in modo da garantire che tutti i controllori siano coinvolti in tale processo almeno una volta nell'arco della vita del Programma Operativo.

L'attività viene svolta su un campione di controlli conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente e relativi a progetti cui sono collegate spese. Il campione sarà inoltre rappresentativo della tipologia di operazioni degli interventi controllati e dovrà garantire il conseguimento di una percentuale minima di campionamento relativamente sia alla spesa da verificare che al numero di operazioni.

A seguito dell'estrazione del campione, il Responsabile del Settore 3 assegna i controlli di qualità, nel rispetto del principio di terzietà ed indipendenza rispetto alle risorse coinvolte nei controlli di I livello.

I controlli di qualità, svolti mediante l'esame del fascicolo elettronico, mirano ad accertare:

- la corretta compilazione delle checklist di I livello (check list di controllo PDA, Desk, Spesa e di pre-certificazione) in coerenza con la natura dell'intervento;
- la chiara identificazione delle eventuali carenze e/o irregolarità riscontrate e i riferimenti della normativa violata;
- la corretta indicazione dei riferimenti alle rettifiche finanziarie da applicare, qualora ne ricorrano i presupposti;
- chiara applicazione delle correzioni finanziarie correlate all'esito della verifica di I livello, e chiara esposizione delle spese ammissibili e non ammissibili, ovvero della percentuale e dell'importo della rettifica finanziaria da applicare;
- chiara formulazione delle osservazioni rilevate e delle relative raccomandazioni.

Le attività di verifica vengono quindi registrate sul sistema SIURP mediante la compilazione di una apposita **check-list di controllo qualità** (riportate nel documento in **ALLEGATO 8**) che ripercorre l'iter dell'attività di controllo sugli interventi svolta dai singoli controllori anche al fine di accertare la congruità delle informazioni riportate nella checklist di I livello con la documentazione disponibile.

Nel caso i controlli di qualità rilevino significative anomalie nel lavoro del revisore/controllore, il Responsabile del Settore 3 valuterà possibili azioni da intraprendere per ristabilire un adeguato livello qualitativo della verifica di I livello inclusa l'opportunità di ripercorrere l'intero processo di controllo (*reperforming*). Il Responsabile del Settore 3 informerà tempestivamente l'AdG sull'esito di tale

attività comunicando l'eventuale spesa irregolare rilevata al fine di consentire le opportune rettifiche finanziarie e procedere ai recuperi secondo le procedure previste dal Documento del Sistema di Gestione e Controllo.

Gli esiti dei controlli di qualità sono inoltre analizzati da un **Comitato di Valutazione**, istituito in staff all'AdG, con compiti di :

- 1) Monitorare l'attuazione degli adempimenti derivante da controlli di qualità con esito negativo;
- 2) Esaminare eventuali "sistematicità" degli errori individuati durante i controlli di qualità;
- 3) elaborare proposte per il superamento delle criticità rilevate

A seguito dell'esecuzione del controllo qualità viene quindi avviata la procedura di valutazione del lavoro di controllo svolto, che trae ispirazione dagli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione delle performance.³¹

I dati relativi alla performance dei controlli sono quindi aggregati in una scheda riassuntiva a livello di singolo controllore.

Una sintesi complessiva delle schede di valutazione dei controllori rimane a disposizione dell'UO 7.3 – Gestione irregolarità – affinché possa essere tenuta in considerazione, in quanto espressiva della qualità del controllo e del rischio di controllo.

13 REPORTING INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Settore 3 “Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi”– UO 3.2 Coordinamento attività di Controllo - del Dipartimento n.5 Programmazione Unitaria - garantisce la generazione delle informazioni afferenti all'attività' di controllo attraverso il sistema informativo regionale SIURP. In particolare, viene assicurata la produzione di tutti i dati e delle informazioni relativi all'attività di controllo allo scopo di garantire il rispetto del punto III della voce “regolarità e legittimità della spesa” di cui alla Tabella riportata al paragrafo 2.1.2.7 del Si.Ge.Co.

Pertanto, allo scopo di consentire all'Autorità di Gestione di assentire i pertinenti contenuti della Dichiarazione di affidabilità di gestione per la parte di competenza, il Settore 3 del Dipartimento n.5 provvede ad **analizzare e sintetizzare i risultati dell'attività di controllo** svolte a vario livello, con particolare riguardo all'applicazione delle metodologie di campionamento utilizzato per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo amministrativo ed in loco.

Il Settore Controlli, per ogni anno contabile e prima della redazione della Dichiarazione di Affidabilità di Gestione dell'AdG, di cui si riporta in ALLEGATO 9 il relativo modello, elabora pertanto un report informativo costituito da:

- estrapolazione delle verifiche amministrative ed in loco registrate sul sistema informativo regionale SIURP;
- estrapolazione delle irregolarità registrate sul sistema informativo regionale SIURP;
- descrizione dell'applicazione delle metodologie di campionamento applicate per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo.

Si precisa infine che, nell'ambito dell'attività di reporting, il Settore 3 “Controlli Monitoraggio, Sistemi Informativi” del Dipartimento n.5 Programmazione Unitaria garantisce:

- la registrazione e l'archiviazione sul sistema informativo SIURP dei dati di controllo relativi a

³¹Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione della performance, redatte ai sensi del D.lgs. 150/2009 e dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 105 del 2016

ciascuna operazione, unitamente agli altri dati di natura amministrativa e finanziaria relativi alla gestione dell'operazione, in modo da assicurare sempre una corretta informativa a livello di singola operazione;

□ la tracciatura ed il blocco, a livello del sistema informativo SIURP, di tutte le operazioni in fase di controllo e per le quali è stata notificata, dall'organo di controllo, una ipotesi di irregolarità in grado di compromettere la regolarità di spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio. A tale proposito, a norma dell'art.98, paragrafo 6 lett b) del RDC, è previsto, se risulta essere in corso la valutazione sulla fondatezza dell'irregolarità notificata e sulla legittimità delle relative spese già certificate, che le suddette spese devono essere escluse dai conti. Le spese in seguito ritenute legittime e regolari potranno essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa ad un successivo periodo contabile.

□ la condivisione dei documenti riportati nel presente capitolo nonché altre informazioni specificatamente richieste in merito a controlli, frodi, irregolarità, con le altre autorità responsabili del Programma, i servizi nazionali competenti per le indagini sulle frodi, i servizi della Commissione europea responsabili dei fondi SIE e, ove opportuno, l'OLAF.

14 VERIFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO

L'Art. 69(6) RDC, prevede che gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XIII dello stesso RDC, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.

Il succitato Allegato XIII individua gli elementi minimi della pista di controllo per la definizione puntuale dei quali si rimanda al paragrafo 2.1.2.2.8 del Si.Ge.Co.

La Pista di Controllo del Programma costituisce la rappresentazione del quadro procedurale sotto forma di processo, adempimenti, attività di controllo e sede delle stesse nonché dei relativi archivi documentali. Attraverso la Pista di Controllo, vengono quindi evidenziati i percorsi e l'apporto dei vari Soggetti nelle singole fasi di attività, comprese le azioni di controllo esercitate ai vari livelli di responsabilità. La pista di controllo, oltre a concorrere alla più efficiente e trasparente governance delle attività di gestione, rendere agevole le attività di controllo esercitate ai diversi livelli sull'implementazione delle operazioni e, pertanto, risulta determinante ai fini di una corretta esecuzione delle verifiche che sono oggetto del presente Manuale. A tale scopo il personale incaricato dell'esecuzione delle verifiche, di cui al capitolo 4 del presente Manuale, deve prenderne visione preventivamente all'esecuzione di qualsiasi verifica.

La Pista di Controllo è declinata secondo le diverse macro-tipologie di processo e viene ad essere implementata con i documenti amministrativi relativi ad ogni punto di controllo e **aggiornata periodicamente dai Responsabili delle Azioni**.

La classificazione delle varie piste di controllo tiene conto dei macro-processi e della titolarità gestionale.

Ogni Pista di Controllo (macro-processo) è resa disponibile sul Sistema Informativo (SIURP), si compone di quattro sezioni:

1. Scheda Anagrafica della Azione.
2. Descrizione del Flusso dei Singoli Processi Gestionali e cioè:
 - ✓ Programmazione;
 - ✓ Istruttoria;
 - ✓ Attuazione;

- ✓ Certificazione e circuito finanziario;
- 3. Dettaglio delle Attività di Controllo;
- 4. Dossier di operazione.

Nella Scheda Anagrafica sono contenuti i principali riferimenti finanziari, qualitativi e organizzativi relativi al gruppo di operazioni ed agli attori del processo, il Dipartimento e i Settori dell'Amministrazione Regionale competente per l'azione e le operazioni (o l'eventuale OI), la tipologia di operazione, l'importo delle risorse assegnate all'Azione, le tipologie di beneficiari ed i soggetti coinvolti, l'organigramma della Struttura responsabile della gestione dell'Azione (nonché, eventualmente, dell'OI). Per quanto concerne il dossier di operazione, questo contiene informazioni inerenti alla procedura, tecnica e finanziaria delle operazioni. A tal fine, inoltre, il Sistema Informativo - SIURP permette di generare appositi report contenenti le informazioni richieste nel dossier.

Per come previsto da Si.Ge.Co. l'AdG assicura che i documenti sopra citati vengano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, degli OI, dell'AdA, della CE e degli organismi autorizzati.

In sede di esecuzione delle verifiche sulle procedure di selezione o sulle operazioni il controllore incaricato comunica al Responsabile di Azione qualsiasi tipo di discrasia o di anomalia relativa alla Pista di controllo e provvede all'apertura di una criticità sul sistema.

15 VERIFICA DEL FASCICOLO DI PROGETTO

In conformità a quanto disposto dall'art.72(1)(e) del RDC ed al relativo Allegato XVII l'Autorità di Gestione garantisce la funzionalità del sistema per la registrazione elettronica e la conservazione dei dati relativi a **ciascuna operazione** del Programma mediante il sistema informativo regionale SIURP (paragrafo 4.1.1 del Si.Ge.Co.).

A livello di operazione, l'insieme della documentazione oggetto di trattamento è rappresentata dal punto n°4 del paragrafo 16 del presente Manuale. Per la gestione della documentazione, responsabile dell'archivio nel suo complesso è, per le attività di propria competenza, il RdA che deve assicurare l'archiviazione ai fini della rintracciabilità dei documenti, attraverso il controllo del rispetto delle procedure previste a tale proposito dal sistema informativo regionale SIURP. In particolare deve essere assicurata:

- la conservazione e trasmissione di documenti integri e di provenienza certa e identificata;
- un rapido ed efficiente reperimento della documentazione.

A tal fine è necessario costantemente svolgere i seguenti compiti:

- alimentazione, consistente nell'archiviazione degli atti/documenti in ingresso e in uscita.
- aggiornamento, consistente nell'integrazione e/o aggiunta di elementi (es.: creazione di nuovi dossier o eventuali modifiche).

La corretta e completa fascicolazione favorisce le attività di gestione e verifica a tutti i livelli con effetti positivi sull'efficienza dei tempi dei controlli nonché di efficacia delle attività di verifica a vantaggio e a tutela dei dati di spesa da certificare e/o certificati.

In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l'unità logica di base, all'interno della quale sono archiviati in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza.

16 VERIFICA DEGLI INDICATORI

In conformità con l'Art. 98(1), nel contesto dei documenti che costituiscono il “*pacchetto affidabilità*” e per ciascun periodo contabile, l'AdG produce la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74(1)(f) utilizzando il modello di cui all'Allegato XVIII RDC.

Tra gli elementi da dichiarare e le azioni da intraprendere a cura dell'AdG ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione di Gestione (riportati al paragrafo 2.1.2.7 del Si.Ge.Co.) figura

-la coerenza di un sistema efficace di indicatori di realizzazione, risultato e impatto con gli obiettivi di ciascuna Priorità,

-l'affidabilità dei dati finanziari, fisici e procedurali afferenti al Programma, registrati per il tramite del Sistema Informativo Regionale SIURP.

In considerazione dell'importanza di tali indicatori le verifiche di gestione concorrono a garantire, sulla base dei dati comunicati dai beneficiari a livello di operazione, che i dati, aggregati o micro, relativi a indicatori e valori target priorità ed a livello di Programma, siano tempestivi, completi e affidabili.

Al riguardo, la verifica sulla correttezza, completezza ed affidabilità dei dati relativi agli indicatori viene eseguita, nell'ambito dei controlli di I livello, da parte dei controllori (Revisore, Personale di Assistenza Tecnica Controlli, Unità di Controllo) incaricati dell'effettuazione delle verifiche di gestione amministrative, mediante la compilazione di specifiche checklist (**ALLEGATO 12**).

La procedura di verifica degli indicatori prevede, in primo luogo, che i controllori incaricati delle verifiche amministrative procedano ad una verifica di tipo metodologico, finalizzata a valutare la correttezza della tipologia di indicatori utilizzati nell'ambito dell'intervento e la loro coerenza con la tipologia di progetto. Gli esiti di tale attività sono registrati nella sezione “**IND1**” della checklist sugli indicatori.

Successivamente, in occasione della verifica sulle spese in fase di pre-certificazione, i controllori provvedono a verificare che tutti gli indicatori, di realizzazione/risultato, finanziari e procedurali, siano stati alimentati in modo accurato, completo e corretto.

In fase di verifica in loco i controllori provvederanno a verificare che la documentazione a comprova dei dati di monitoraggio sia disponibile e correttamente conservata presso il Beneficiario e che sia coerente con la documentazione disponibile sul Sistema Informativo.

Gli esiti dell'attività di verifica condotta in fase di pre-certificazione sono registrati nella sezione “**IND2**” della checklist sugli indicatori.